Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 19 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 65**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 603.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2425.

Approvazione dello statuto del Regio Istituto Orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il riordinamento del R. Istituto Orientale di Napoli;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975, col quale si apportano alcune modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 15 agosto 1925, citato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istituzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio Istituto Orientale di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 107. — FERRETTI.

Statuto del Regio Istituto Orientale di Napoli.

CAPO I.

DELL'ANNO ACCADEMICO.

Art. 1.

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termine il 31 luglio.

L'inaugurazione dell'anno accademico ha luogo nel primo mese dell'anno medesimo.

Il periodo delle lezioni comincia non oltre il 5 novembre e termina il 15 giugno.

Per ragioni speciali l'inizio e la fine delle lezioni possono essere anticipati o differiti, su deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 2.

L'Istituto pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il suo annuario, il quale contiene:

1. I nomi dei componenti il Consiglio d'amministrazione;
2. I nomi dei componenti il Consiglio accademico;
3. L'elenco nominativo dei professori di ruolo e incaricati e degli assistenti, con l'indicazione delle discipline o dell'ufficio da ciascuno professati;
4. L'elenco delle pubblicazioni fatte nell'anno accademico precedente dai professori e dagli assistenti;
5. Il programma dei corsi pel conseguimento dei diplomi;
6. L'elenco nominativo del personale amministrativo, tecnico e di servizio;
7. L'elenco nominativo degli studenti regolarmente iscritti nell'anno in corso e quello dei diplomati nell'anno precedente;
8. L'elenco delle borse di studio e di perfezionamento che possono essere conferite agli studenti e le norme relative al loro conferimento, insieme ai nomi di coloro ai quali sono state conferite nell'anno precedente;
9. Tutti gli altri dati statistici e tutte le notizie che, a parere del Consiglio accademico, possono illustrare il funzionamento dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto pubblica ogni anno, un mese prima dell'inizio dell'anno accademico, il manifesto nel quale sono contenute le norme relative alla ammissione, all'ordine degli studi e al pagamento delle tasse scolastiche, nonchè quelle pel conferimento delle borse di studio e di perfezionamento che possono essere concesse durante l'anno al quale il manifesto si riferisce.

Art. 4.

Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, ed altri venti giorni che sono, dal Consiglio accademico, ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, fra Natale, Capo d'anno, Pasqua ed altre ricorrenze.

CAPO II.

DEL GOVERNO DELL'ISTITUTO.

Art. 5.

Il governo del Regio Istituto Orientale di Napoli è affidato alle seguenti autorità:

1. Consiglio d'amministrazione;
2. Consiglio accademico;
3. Presidente del Consiglio d'amministrazione;
4. Direttore dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente hanno il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'ente. Le altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, hanno le attribuzioni di ordine amministrativo, scientifico, didattico e disciplinare loro demandate dal presente statuto.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) del Presidente, nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

b) del Direttore dell'Istituto;
c) di tre rappresentanti, scelti e nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, i quali corrispondano a favore del bilancio dell'Istituto un contributo annuo di carattere continuativo, non inferiore a 20,000 lire, possono domandare ed ottenere la nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente e un segretario.

Art. 7.

Il Presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono nominati per tre anni e possono essere confermati alla loro scadenza.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

I consiglieri i quali, per la suddetta o per altra qualsiasi causa, sono nominati in surrogazione di altri, rimangono in carica fino al compimento del triennio pel quale permangono in carica gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione:

1. Esamina e delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
2. Delibera sull'erogazione dei fondi per le spese straordinarie e per le spese impreviste; sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da uno all'altro articolo dei capitoli del bilancio;
3. Delibera circa gli atti da promuovere ed esperire per la conservazione, la trasformazione, la difesa e l'incremento del patrimonio dell'Ente;
4. Delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura;
5. Provvede all'assunzione del personale amministrativo, tecnico e subalterno e di quello straordinario e avventizio quando si tratti di provvedere a speciali servizi, o a lavori di carattere transitorio, entro i limiti della spesa indicata nell'art. 191;
6. Presenta al Ministro per la pubblica istruzione le proposte per il miglioramento e l'incremento dell'Istituto, in rapporto al raggiungimento dei fini indicati nell'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603;
7. Delibera sulla dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche, sulle proposte del Consiglio accademico;
8. Delibera, su proposta del Consiglio accademico, quali somme siano da assegnarsi per le borse di studio e di perfezionamento;
9. Delibera, per quanto riguarda la spesa, sulle proposte del Consiglio accademico relative all'assunzione dei professori incaricati e degli assistenti e alla istituzione di nuovi insegnamenti;
10. Determina, per quanto non sia stabilito dal presente decreto, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale incaricato e avventizio di qualunque categoria;
11. Delibera sulla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
12. Delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;
13. Emana norme e disposizioni regolamentari per l'ordinamento dei servizi amministrativi;
14. Esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono attribuite dal presente statuto, da eventuali convenzioni e dai regolamenti interni;
15. Alla fine di ogni esercizio finanziario, esamina e presenta, insieme al rendiconto consuntivo, la relazione sull'andamento e sulle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'Ente.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, una volta ogni due mesi, e in via straordinaria quando il Presidente lo creda opportuno, o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata.

L'ordine del giorno è comunicato, per iscritto, ai consiglieri, con l'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso d'urgenza.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non possono prendersi deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

In seconda convocazione sono valide le adunanze e le deliberazioni, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Il segretario del Consiglio redige e custodisce i verbali delle adunanze e delle deliberazioni, i quali dovranno essere firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 10.

Il Presidente e i consiglieri prestano opera gratuita. E' dovuto soltanto il rimborso delle spese da loro sostenute per conto dell'Istituto. Su proposta o deliberazione del Consiglio, può farsi luogo al pagamento di competenze per lavori speciali compiuti personalmente da consiglieri, per incarico del Consiglio o del Ministro, nella misura e con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, in quanto siano applicabili al caso.

Art. 11.

Il Presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili iscritti in bilancio e dei danni economici arrecati all'Istituto, a causa di inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari, per dolo o per colpa grave.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con decreto reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, per gravi motivi, o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari, persista a violarle.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 13.

Il Consiglio accademico è composto:
a) del Direttore che lo presiede;
b) dei professori di ruolo dell'Istituto;
c) di due rappresentanti dei professori incaricati, designati ogni anno dagli incaricati stessi.

Il Direttore ha facoltà di aggregare o di chiamare a partecipare ad una o più adunanze del Consiglio, senza voto deliberativo, altri insegnanti e gli assistenti dell'Istituto, quando trattasi di discutere su argomenti riguardanti particolari insegnamenti o questioni, per le quali sia utile sentire ed avere il loro avviso.

Art. 14

Alla designazione dei rappresentanti dei professori incaricati in seno al Consiglio accademico si procede con votazione, a scheda segreta, all'inizio di ogni anno accademico.

Fra i designati sono prescelti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti, non inferiore alla metà più uno del numero dei votanti.

In caso di parità di voti, hanno la preferenza coloro fra i designati che da maggior tempo prestano servizio nell'Istituto.

Ove la votazione andasse deserta o fosse nulla, si procederà ad altra votazione in altro giorno indicato dal Direttore.

Art. 15.

Il Consiglio accademico:

1. Stabilisce il calendario e l'orario generale dell'Istituto; formula l'ordine degli insegnanti di ciascun corso; determina le lingue per le quali debbono aver luogo le esercitazioni pratiche;

2. Esamina e coordina tra loro, sia in rapporto all'ordinamento degli studi, sia riguardo all'orario, i programmi redatti dai professori e dagli assistenti pei loro rispettivi insegnamenti;

3. Propone al Ministro, con deliberazione motivata a norma dell'articolo 49, l'eventuale dispensa dal servizio dei professori non stabili;

4. Sceglie i professori incaricati, gli assistenti per le esercitazioni pratiche e i supplenti alle cattedre vacanti o a professori eventualmente assenti;

5. Propone al Ministro l'istituzione di cattedre od insegnamenti linguistici che si dimostrano necessari e la trasformazione o la soppressione di insegnamenti che più non rispondono ai fini dell'Istituto;

6. Giudica dell'equipollenza dei titoli di ammissione all'Istituto, di cui all'articolo 95;

7. Stabilisce le norme per il funzionamento della biblioteca e dei servizi attinenti alla scuola;

8. Propone al Consiglio d'amministrazione gli studenti meritevoli della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche;

9. Propone al Consiglio d'amministrazione la istituzione e la destinazione delle borse di studio e di perfezionamento; ne determina il numero e l'ammontare in relazione al fondo assegnato e delibera sul loro conferimento, a norma degli articoli 150 e seguenti;

10. Delibera sulle proposte per la nomina dei professori nel caso indicato dall'articolo 39, sulla concessione della stabilità ai professori non stabili, e sul passaggio e sul trasferimento di professori da altri istituti;

11. Esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

12. Manifesta il suo parere su tutti gli argomenti per i quali ne sia richiesto dal Ministro, dal Consiglio d'amministrazione e dal Direttore;

13. Esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme legislative, regolamentari e dal presente statuto, e quelle altre cui fosse chiamato dal Ministro.

Tutte le deliberazioni e proposte del Consiglio accademico le quali importano una spesa, e quelle che si riferiscono a nomine o a provvedimenti che modificano l'ordinamento dell'Istituto, debbono essere comunicate al Consiglio d'amministrazione, il quale deve dare il proprio assentimento, per quanto riguarda l'onere della spesa e la sua iscrizione in bilancio, perchè possano essere rese esecutive.

Art. 16.

Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore, in via ordinaria, ogni due mesi, e in via straordinaria ogni volta che il Direttore o il Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario, o che tre professori di ruolo ne facciano domanda motivata.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari devono esser fatte in tempo utile, affinchè possa essere pubblicato il manifesto degli studi e possano essere affissi all'albo il calendario dell'Istituto e l'orario degli insegnamenti, prima dell'apertura dei corsi.

Il Consiglio accademico sceglie annualmente, fra professori di ruolo che ne fanno parte, il proprio segretario, il quale, nei casi di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal più giovane dei professori di ruolo presenti.

Art. 17.

Alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio accademico non possono intervenire i componenti dei Consigli stessi, quando si tratti di argomenti od affari che li riguardano personalmente o che riguardano loro parenti od affini entro il terzo grado.

Le deliberazioni e le votazioni per le quali non sia stata osservata la precedente disposizione non sono valide e sono annullate, con salvezza di ogni azione per eventuali danni, contro i consiglieri responsabili di non aver reso noto in tempo debito l'incompatibilità della loro presenza.

Art. 18.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte alle autorità e ai terzi, in rapporto alle attribuzioni conferite al Consiglio d'amministrazione dall'articolo 8;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendone, quando occorre, al Ministro;

c) ordina, in casi d'urgenza, i provvedimenti di qualunque natura necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Ente, riferendone al Consiglio nella prima successiva adunanza;

d) sorveglia la regolarità dei servizi amministrativi e contabili;

e) autorizza la riscossione dei crediti e delle rendite e i pagamenti delle spese approvate;

f) predispone gli schemi dei contratti e delle convenzioni di qualsiasi natura da sottoporsi all'esame e all'approvazione del Consiglio o del Ministro.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Art. 19.

Il Presidente ha facoltà di ordinare spese e assumere impegni, nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio, eccetto per le spese straordinarie e impreviste e per i prelevamenti dal fondo di riserva, per cui è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 20.

Il Direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra i professori di ruolo, i

quali hanno conseguito, da non meno di tre anni, la stabilità. Rimane in carica per un triennio e può essere riconfermato alla scadenza.

Percepisce una indennità annua di lire duemila, non valutabile agli effetti della pensione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei professori stabili da lui designato, d'accordo col Presidente.

Art. 21.

Il Direttore:

a) rappresenta l'Istituto e il corpo accademico nelle relazioni con le pubbliche autorità e coi privati, salvo il disposto dell'articolo 18;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico; notifica quelle prese dal Consiglio d'amministrazione riguardanti le scuole, gli insegnanti e il personale amministrativo e subalterno; comunica ed esegue le risoluzioni e le disposizioni del Ministro riguardanti l'attività didattica e scientifica dell'Istituto, il personale insegnante, gli assistenti e gli studenti, dandone, ove occorra, comunicazione al Presidente;

c) ha la direzione della biblioteca e di tutti i servizi inerenti alla scuola;

d) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sul personale dell'Istituto, nei limiti e nei modi indicati dal presente decreto;

e) accorda congedi ai professori e, previ accordi col Presidente, al personale di qualunque categoria addetto all'Istituto, nei limiti della propria competenza;

f) riferisce al Ministro, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, comunicando la relazione al Consiglio d'amministrazione, per notizia;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate dal presente decreto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Istituto.

Art. 22.

Il Direttore, nella relazione annuale che, a norma del precedente articolo, deve inviare al Ministro, deve anche esprimere un breve giudizio sulla diligenza, operosità e sul rendimento dei professori, degli assistenti e del personale di ogni categoria dipendente dall'Istituto, sulle loro condizioni di salute, sulla loro condotta civile e morale, sia in ufficio che fuori, fornendo tutte le notizie particolari che è opportuno far conoscere all'autorità superiore.

CAPO III.

Dell'ordinamento degli studi.

Art. 23.

In relazione ai fini indicati nell'articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603, gli insegnamenti che si impartiscono nel Regio Istituto Orientale sono divisi nei due seguenti gruppi:

a) lingue d'Asia e d'Africa;

b) lingue europee.

Le lingue del primo gruppo sono le seguenti: amarico e tigrino, arabo (letterario e dialetti), berbero, cinese, giapponese, persiano, turco ed eventualmente altre lingue o dialetti parlati nelle colonie italiane.

Le lingue del secondo gruppo sono le seguenti: albanese, francese, greco moderno, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Oltre ai predetti possono essere istituiti insegnamenti o corsi speciali o di esercitazioni di altre lingue, volti al fine di integrare gli studi che si compiono nell'Istituto.

Art. 24.

Gli insegnamenti indicati nel precedente articolo saranno gradualmente introdotti e potranno in avvenire essere anche sospesi o soppressi.

L'istituzione, la sospensione e la soppressione di insegnamenti è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su deliberazione motivata del Consiglio accademico, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 25.

L'Istituto Orientale conferisce due specie di diplomi:

a) diplomi linguistici;

b) diplomi di interprete.

I primi sono conferiti per tutte le lingue che si insegnano nell'Istituto; i secondi soltanto per le lingue dell'Asia e dell'Africa.

I diplomi sono rilasciati, in nome del Re, dal Direttore e debbono essere sottoscritti anche dal segretario.

In essi debbono essere indicati i voti conseguiti nell'esame di diploma, con speciale menzione della lode, ove sia stata concessa.

Art. 26.

La durata dei corsi e gli insegnamenti obbligatori per il conseguimento dei diplomi sono indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto.

I programmi sono determinati dal Consiglio accademico ed approvati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio accademico, all'inizio di ciascun anno scolastico, indica agli studenti quali corsi o insegnamenti non obbligatori possono utilmente seguire per il conseguimento dei singoli diplomi.

Art. 27.

I diplomi linguistici per le lingue dell'Asia e dell'Africa sono di unico grado e sono conferiti distintamente per ciascuna delle lingue o gruppo di lingue indicate nella prima parte della tabella *A*, alla fine del terzo anno di studio, agli studenti che abbiano superato tutti gli esami prescritti dai programmi e gli esami di diploma.

I diplomi linguistici per le lingue europee sono di due gradi: inferiore e superiore, e sono conferiti distintamente per ciascuna delle lingue indicate nella seconda parte della tabella *A*.

Il diploma di grado inferiore è rilasciato alla fine del terzo e quello di grado superiore alla fine del quarto anno di studio, agli studenti che abbiano superato tutti gli esami prescritti dai programmi e gli esami di diploma.

Art. 28.

I diplomi di interprete sono di due gradi: inferiore e superiore, e sono conferiti distintamente per ciascuna delle lingue o ciascun gruppo di lingue indicate nella tabella *B*.

Il diploma di grado inferiore è rilasciato alla fine del terzo e quello di grado superiore alla fine del quarto anno di studio, agli studenti che abbiano superato tutti gli esami prescritti dai programmi e gli esami finali di diploma.

Art. 29.

L'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa comprende le nozioni sulla storia, sulle religioni, sulla coltura e sull'ordinamento sociale e politico dei popoli che le parlano. Dette nozioni sono impartite dal professore delle lingue, entro i limiti d'orario.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento dei diplomi è impartito a corsi riuniti, salvo che non si oppongano esigenze didattiche.

Art. 30.

Il quarto anno di studio pel conseguimento dei diplomi linguistici nelle lingue europee è rivolto specialmente alla letteratura, all'interpretazione di classici, alla conversazione nella lingua del diploma e alla preparazione degli studenti all'insegnamento medio, da compiersi per mezzo di lezioni, sotto la guida degli insegnanti.

I professori dovranno cimentare gli studenti nell'uso delle lingue straniere ed assegnare loro lavori scritti di letteratura o di composizione.

Art. 31.

Il quarto anno di studio per il conseguimento del diploma d'interprete di grado superiore è volto esclusivamente allo esercizio pratico delle lingue comprese nel diploma ed al completamento dell'istruzione tecnica e coloniale dei giovani.

Gli studenti che aspirano al conseguimento del detto diploma debbono compiere il quarto anno di studio all'interno, all'estero o nelle colonie italiane, presso istituti, scuole od uffici, secondo le disposizioni e le determinazioni del Consiglio accademico.

Art. 32.

L'orario di insegnamento delle lingue principali comprese nei programmi dei singoli diplomi non può essere inferiore a tre ore di lezione per settimana e per ciascun corso, nè inferiore a due ore settimanali per le altre lingue o dialetti non principali.

L'orario per le esercitazioni pratiche nelle lingue principali comprese nei programmi dei singoli diplomi, quando siano affidate ad assistenti od a professori, con orario distinto da quello dell'insegnamento ufficiale, non può essere inferiore a quattro ore e mezza per settimana e per ciascun corso, divise in tre giorni; nè minore di tre ore, divise in due giorni, se trattasi di esercitazioni nelle altre lingue o dialetti non principali.

L'orario delle altre materie non può essere inferiore a due ore di lezione per settimana e per ogni corso.

Il Consiglio accademico, tenuto conto delle esigenze didattiche e dei programmi da svolgere, può disporre l'aumento di una o al massimo di due ore settimanali di lezione o di esercitazioni linguistiche.

Art. 33.

Le amministrazioni dello Stato possono chiedere al Ministro per la pubblica istruzione che presso l'Istituto Orientale siano istituiti corsi di studio, con particolari finalità pratiche, per la preparazione o il perfezionamento dei funzionari civili o militari, o di privati destinati a speciali servizi od uffici, o che debbano svolgere la loro attività nelle colonie italiane o all'estero.

I suddetti corsi possono comprendere serie di lezioni, di conferenze, di esercitazioni, su particolari materie e argomenti, ed anche insegnamenti impartiti nei corsi normali.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio accademico, provvede, con decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, alla istituzione dei corsi suddetti, ne determina la durata e fissa l'ammontare del contributo da corrispondersi all'Istituto, a carico dell'amministrazione per la quale i corsi sono istituiti.

Art. 34.

Ai corsi istituiti a norma del precedente articolo, sono ammessi soltanto i funzionari e i privati designati dalle amministrazioni dello Stato, anche se non siano forniti del titolo di studio richiesto dall'articolo 92 per l'ammissione all'Istituto.

Nessuna tassa o sopratassa scolastica può essere imposta ai funzionari e privati indicati nel capoverso precedente, ad eccezione di un contributo per le spese d'amministrazione.

La misura di detto contributo è determinata, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione; ma non può in ogni caso essere superiore alle lire cento per ogni iscritto.

I funzionari e i privati predetti, per tutto il periodo di loro frequenza nell'Istituto, sono sottoposti per la disciplina alle norme stabilite per gli altri studenti.

Art. 35.

Nessun diploma è rilasciato a coloro i quali abbiano seguito e compiuto i corsi di cui all'articolo 33.

Alla fine dei corsi, il Direttore, sentito il Consiglio accademico e dopo aver assunto informazioni dai professori, riferisce all'amministrazione per la quale i corsi sono stati istituiti il risultato conseguito e il profitto ricavato da coloro che li hanno frequentati.

Art. 36.

Agli insegnamenti non linguistici, compresi nel programma degli studi pel conseguimento dei diplomi, può provvedersi con particolari convenzioni, da stipularsi, a norma dell'art. 7 del R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603, con gli istituti o gli stabilimenti d'istruzione della città di Napoli nei quali si impartiscono gli insegnamenti stessi. In tal caso i predetti insegnamenti si intendono, a tutti gli effetti, come se fossero impartiti nell'Istituto Orientale.

Parimente, gli istituti e gli stabilimenti d'istruzione superiore della città di Napoli possono domandare di stringere particolari convenzioni con l'Istituto Orientale, affinchè i loro studenti siano ammessi a seguire i corsi linguistici che si impartiscono nell'Istituto.

Nell'uno e nell'altro caso ed anche in quello di reciprocanza, le convenzioni stesse stabiliscono le condizioni, le modalità, gli oneri e le prestazioni da osservarsi e da corrispondersi dagli istituti fra cui sono intervenute, e regolano, con norme e disposizioni interne, prese di comune accordo, i rapporti disciplinari, didattici ed economici, non previsti dalle disposizioni del presente decreto.

Tali convenzioni debbono essere approvate dal Consiglio d'amministrazione, su proposta motivata o su parere favorevole del Consiglio accademico, il quale, nel prendere la propria deliberazione, deve tener conto delle particolari circostanze e sopratutto esaminare le convenienze e le esigenze didattiche, in rapporto agli studi e alla natura dell'istituto o stabilimento con cui la convenzione ha luogo.

CAPO IV.

DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI

Art. 37.

Gli insegnamenti che si impartiscono nel Regio Istituto Orientale sono affidati a professori di ruolo, a professori incaricati e ad assistenti.

Art. 38.

I professori di ruolo sono nominati soltanto per l'insegnamento delle lingue comprese nel primo gruppo di cui all'ar-

ticolo 23 e per la lingua albanese e non possono superare complessivamente il numero di cinque.

L'annessa tabella *C* determina il grado, lo stipendio, gli aumenti periodici di stipendio e l'indennità accademica dei professori di ruolo.

Art. 39.

I professori di ruolo sono nominati per concorso.

In via eccezionale, la nomina può esser conferita, prescindendo dal concorso, a persone le quali, per opere o per insegnamenti, siano venute in meritata fama di singolare perizia nella lingua alla cui cattedra deve provvedersi.

In tal caso, la proposta di nomina deve esser deliberata, con motivata relazione, dal Consiglio accademico, col voto favorevole della maggioranza dei professori di ruolo.

Il Ministro sottopone la proposta al giudizio del Consiglio superiore di pubblica istruzione, il quale deve pronunciarsi favorevole, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, perchè la nomina possa aver luogo.

Art. 40.

I concorsi ai posti di professore di ruolo sono banditi dal Ministro per la pubblica istruzione, su deliberazione del Consiglio accademico, approvata dal Consiglio d'amministrazione, per il grado di professore non stabile.

L'avviso di concorso deve pubblicarsi per tre volte, a brevi intervalli, sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul *Bollettino* del Ministero per la pubblica istruzione e deve essere affisso all'albo dell'Istituto e degli istituti d'istruzione superiore del Regno.

Il termine utile per la presentazione della domanda è di cinque mesi, dalla data della prima pubblicazione.

I concorsi sono per titoli. Le commissioni giudicatrici possono tuttavia richiedere ai concorrenti una prova orale e occorrendo anche una o più prove pratiche per accertare la loro attitudine didattica.

Art. 41.

Chi intende prender parte al concorso deve far pervenire al Ministero, nel termine stabilito dall'avviso, la domanda, in carta legale, accompagnata dai seguenti documenti e titoli:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana non regnicola;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dalle competenti autorità dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza nell'ultimo triennio;

e) le proprie pubblicazioni a stampa, possibilmente in tre esemplari ciascuna;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, redatte in tre copie;

g) qualunque altro titolo di studio o documento che il concorrente ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

h) l'elenco in tre copie dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentati;

i) la quietanza comprovante il pagamento della tassa di lire cento, a norma dell'articolo 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

Non sono prese in considerazione le pubblicazioni pervenute dopo la scadenza del termine indicato nell'avviso del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione dell'avviso di concorso.

Il requisito della regolare condotta può essere accertato dal Ministero con tutti i mezzi che ritenga opportuni, indipendentemente dai documenti di cui alle lettere *c*) e *d*).

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o alle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), in luogo dei quali devono presentare un'attestazione, rilasciata dalla competente autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che si trovano in attività di servizio.

Art. 42.

Il concorso è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di tre membri scelti in un elenco di cinque professori delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore, che insegnano la lingua o lingue affini a quella per la quale è bandito il concorso. In mancanza o in difetto di professori appartenenti all'insegnamento superiore, l'elenco può comprendere anche estranei all'insegnamento, cultori della lingua per la quale è bandito il concorso.

L'elenco è formato dalla Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, su richiesta del Ministro.

Non possono far parte della stessa Commissione giudicatrice persone che siano parenti o affini tra loro o di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado incluso.

I commissari che si trovino in tali condizioni debbono darne notizia al Ministero, perchè provveda alla loro sostituzione.

Art. 43.

La Commissione giudicatrice del concorso è convocata, per la prima volta, dal Ministro, nella sede ove ritiene opportuno. Nella prima adunanza essa elegge, nel proprio seno, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide, ove non siano presenti tutti i commissari. Il segretario della Commissione redige il verbale di ogni adunanza, che è firmato da tutti i commissari seduta stante o in quella successiva.

Art. 44.

Ciascun commissario deve formulare e presentare per iscritto il proprio giudizio sui titoli di ciascun concorrente. I giudizi dei singoli commissari devono essere dal segretario allegati ai verbali.

Le pubblicazioni e i lavori scientifici, eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri, non sono presi in considerazione, se non quando risulti chiaramente quale sia la parte della pubblicazione o del lavoro che deve attribuirsi al concorrente.

Esaminati e discussi i giudizi di merito su tutti i concorrenti, la Commissione decide se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti alla prova orale o ad una o più prove pratiche, per accertare la loro attitudine didattica.

E' dato avviso a ciascun concorrente del giorno in cui avranno luogo le prove.

Art. 45.

La prova orale consiste in una lezione sopra temi proposti dalla Commissione, riferentisi alla lingua della cattedra messa a concorso. Il numero dei temi deve essere almeno doppio di quello dei concorrenti che debbono sostenere la prova in uno stesso giorno.

I concorrenti scelgono fra i temi quello sul quale preferiscono tenere la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei concorrenti rendesse impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi saranno divisi in gruppi, determinati dalla sorte.

Per ciascun gruppo si procede all'assegnazione e alla scelta dei temi, secondo le norme contenute nei capoversi precedenti, nel giorno antecedente a quello assegnato per la lezione.

La lezione deve durare non meno di quarantacinque minuti.

Le prove pratiche, quando siano richieste, sono eseguite nei modi che la Commissione crede opportuno di determinare.

Art. 46.

La Commissione, in possesso di tutti gli elementi per il giudizio definitivo sui concorrenti, pronunzia il suo apprezzamento sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno, senza tradurlo in valutazione numerica e giudica se tutti o alcuni dei concorrenti siano, assolutamente e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra posta a concorso. Nel caso affermativo, ne stabilisce, non mai alla pari, la graduatoria di merito.

Art. 47.

Alla fine dei propri lavori la Commissione deve redigere e presentare al Ministro relazione motivata e firmata da tutti i suoi componenti, contenente il giudizio su tutti i concorrenti e sul risultato del concorso.

La relazione, con i verbali e gli allegati, è trasmessa dal Ministro al Consiglio superiore di pubblica istruzione, perchè esprima le proprie osservazioni sulla regolarità degli atti e sulla rispondenza delle conclusioni ai criteri adottati dalla Commissione.

Accertata la regolarità degli atti e approvato il risultato del concorso, sia dal Consiglio sia dal Ministro, la relazione e la graduatoria sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Nel caso che il Consiglio superiore o il Ministro non diano la loro approvazione, il concorso sarà annullato, con decreto motivato.

Art. 48.

Il risultato di un concorso è valido per provvedere alla cattedra per cui è stato bandito fino a che non siano trascorsi diciotto mesi dalla data della sua approvazione.

Nella nomina dei designati deve seguirsi l'ordine di merito.

Non può procedersi alla nomina del secondo o degli altri designati, se il primo della graduatoria o coloro che, dopo il primo, li precedono non abbiano presentato formale rinuncia alla nomina.

Art. 49.

La nomina è conferita con decreto del Ministro, per il grado di professore non stabile e per la durata di tre anni solari, durante i quali il professore può essere dispensato dal servizio, su motivata deliberazione del Consiglio accademico.

Il Consiglio, ove intenda proporre la dispensa dal servizio di un professore di ruolo non stabile, durante il corso del triennio, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo i motivi della proposta e accordandogli un termine di quindici giorni per la eventuale presentazione delle proprie osservazioni e deduzioni.

Decorso il termine, il Consiglio accademico, tenendo conto delle eventuali osservazioni e deduzioni prodotte dal professore, delibera in merito alla dispensa e, ove ne riconosca l'opportunità, ne fa, con motivata deliberazione, proposta al Ministro.

Il Ministro sottopone la deliberazione e gli atti alla Commissione di cui all'articolo 51.

Art. 50.

Il professore di ruolo non stabile, al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto insegnamento, può conseguire la stabilità, nei casi e alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Qualora nel corso del triennio siansi verificate interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è prorogato di un anno solare, per ogni anno o porzione di anno superiore a due mesi d'interruzione.

La precedente disposizione non si applica quando l'interruzione di servizio è dovuta a ragioni di servizio, determinate da incarichi od uffici fuori sede affidati al professore, con regolare autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 51.

Al compimento del termine per il conseguimento della stabilità, il Consiglio accademico esprime il proprio giudizio sull'operosità didattica e scientifica del professore non stabile e sul modo col quale egli ha adempiuto i suoi doveri accademici durante il triennio.

Tale giudizio, insieme alle informazioni date sul professore dal Direttore nelle relazioni annuali, a norma dell'articolo 22, è trasmesso al Ministero, per essere sottoposto all'esame della Commissione, nominata e composta secondo le norme stabilite dall'articolo 42 per le Commissioni giudicatrici dei concorsi, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo.

Alla stessa Commissione sono anche sottoposti tutti i titoli, documenti, pubblicazioni e memorie che il professore ritenga utile presentare nel suo interesse, e che egli è invitato a trasmettere al Ministero, entro un termine stabilito.

La Commissione, con motivata relazione, emette il suo giudizio se debba o non conferirsi la stabilità, o se debba o non procedersi alla dispensa del professore, nel caso previsto dall'aticolo 49.

Alla relazione devono allegarsi i giudizi individuali dei singoli commissari sui titoli scientifici e sull'operosità didattica del professore.

Della Commissione suddetta non possono far parte i professori dell'Istituto Orientale.

Art. 52.

La relazione della Commissione è presentata al Ministro, per essere sottoposta all'esame del Consiglio superiore di pubblica istruzione, il quale esprime le proprie osservazioni sulla regolarità degli atti e sulla rispondenza delle conclusioni coi criteri adottati.

Se gli atti non sono ritenuti regolari, il giudizio è annullato e il Ministro provvede alla nomina di una nuova Commissione, per rinnovare il giudizio di stabilità o di dispensa dal servizio.

Se il giudizio della Commissione è sfavorevole, il professore non stabile può essere mantenuto in servizio fino al termine del triennio, nel caso previsto dall'articolo 49, o per un altro biennio, se abbia compiuto il triennio, previo parere favorevole del Consiglio superiore.

Alla scadenza del nuovo termine, il professore è sottoposto, con la medesima procedura, al giudizio di una nuova Commissione, costituita di persone diverse da quelle che hanno fatto parte della Commissione nominata per il primo giudizio.

Art. 53.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 42, 49 e 51 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità, nella misura e con le norme stabilite per i professori delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 54.

La nomina di professore stabile è conferita per decreto del Ministro e ha effetto dal giorno seguente a quello in cui il professore ha compiuto il triennio, od eventualmente il quinquennio di effettivo e ininterrotto servizio.

Coloro che, alla scadenza del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguano la stabilità, sono dispensati dal servizio.

La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è stata deliberata.

Ai professori nominati in base all'articolo 39 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, la stabilità nell'ufficio e lo stipendio corrispondente.

Art. 55.

I professori di ruolo, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento innanzi al Direttore, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e ai suoi Reali successori, « di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Sta- « to, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti « i doveri accademici, col proposito di formare cittadini ope- « rosi, probi e devoti alla Patria ».

Del giuramento prestato è redatto verbale che è conservato nell'ufficio di direzione dell'Istituto.

Art. 56.

E' vietato il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo presso il R. Istituto Orientale con qualsiasi altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti.

I professori di ruolo non possono altresì assumere incarichi d'insegnamento od altro ufficio in qualsiasi istituto di istruzione o alla dipendenza di qualunque amministrazione, senza il preventivo consenso del Direttore.

Tutti i professori e gli assistenti hanno obbligo di risiedere in Napoli. Possono tuttavia, per giustificati motivi, essere autorizzati dal Direttore a risiedere in località non lontane.

Il consenso o l'autorizzazione del Direttore può essere sempre e in qualsiasi momento revocata, quando lo richiedano le esigenze dell'ufficio e il pieno e regolare adempimento dei doveri di insegnante.

Art. 57.

I professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori possono, col loro consenso, esser trasferiti nel Regio Istituto Orientale, per l'insegnamento della stessa materia o di altra materia per la quale esista posto di ruolo nell'Istituto.

I trasferimenti nel ruolo dei professori dell'Istituto Orientale sono disposti, su deliberazione del Consiglio accademico, approvata dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e dal Ministro per la publica istruzione.

Art. 58.

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1. La censura;
2. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
3. La revocazione;
4. La destituzione, senza perdita del diritto alla pensione o agli assegni;
5. La destituzione, con perdita del diritto alla pensione o agli assegni.

Art. 59.

La censura è una dichiarazione di biasimo, per irregolare condotta o per mancanza ai doveri d'ufficio, che non costituiscono grave insubordinazione e che non sono tali da ledere la dignità o l'onore del professore.

Essa è inflitta, per iscritto, dal Ministro o dal Direttore. Contro tale punizione, se inflitta dal Direttore, è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 60.

Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri d'ufficio o continuata irregolarità di condotta e, in genere, per atti che ledano la dignità e l'onore del professore, si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita di tutti gli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può, per dieci anni scolastici, essere nominato direttore dell'Istituto.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, alle adunanze del quale, in tal caso, intervengono due delegati dell'Istituto, eletti dal Consiglio accademico tra i professori stabili. Questi delegati hanno voto deliberativo.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa col voto di due terzi almeno dei presenti.

L'incolpato è invitato a presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Art. 61.

Il procedimento disciplinare a carico di un professore si inizia con la comunicazione all'interessato, da parte del Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte, fatta a mezzo del Direttore.

L'incolpato ha quindici giorni di tempo, dalla data della comunicazione, per presentare le sue difese. Egli deve dichiarare, per iscritto, di aver ricevuto comunicazione dei capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del professore a rilasciarla, il Direttore deve dar subito notizia al Ministero.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari per iscritto.

Art. 62.

Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita il Consiglio accademico ad eleggere i due delegati di cui al terz'ultimo capoverso dell'articolo 60.

L'elezione ha luogo per votazione a scheda segreta. Sono eletti i due professori stabili che conseguono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di grado e, a parità dell'anzianità di grado, il più anziano di età.

Gli eletti non possono ricusare di partecipare alle adunanze del Consiglio superiore nelle quali si svolge il procedimento disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.

Art. 63.

Trascorso il termine stabilito o pervenuta la dichiarazione di rinunzia di cui all'articolo 61, il vice-presidente del Consiglio superiore, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve procedere al giudizio.

Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati del Consiglio accademico ed all'interessato, il quale può intervenirvi.

Art. 64.

L'accusa innanzi al Consiglio superiore è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro, caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del Consiglio. Il delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa; quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le conclusioni e fa la richiesta della punizione disciplinare.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non interviene personalmente, alla lettura dei capi d'accusa segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli ha inviato, può proseguirsi il giudizio, quando risulti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 65.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il Consiglio procede alla discussione e alla deliberazione.

Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari, indicate nell'articolo 60, il Presidente, qualora esistano diverse proposte di punizione, mette ai voti la proposta di punizione più grave e successivamente quelle di minor gravità. Eguale procedimento si segue per la determinazione della durata della punizione.

Il parere del Consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritiene responsabile il professore, la dichiarazione che sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Il parere del Consiglio deve essere inserito nel testo del decreto ministeriale per l'applicazione della punizione.

Art. 66.

Qualora il Consiglio, prima di formulare il suo parere, si pronunzi per l'opportunità di eseguire una inchiesta, questa non può essere affidata alle persone che hanno eseguito inchieste precedenti, o riferito su fatti che sono stati fondamento degli addebiti.

Quando dai risultati dell'inchiesta risultino nuovi addebiti, o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministro modifica i capi d'accusa o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato, nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, le cui disposizioni debbono essere seguite nell'ulteriore prosecuzione del procedimento disciplinare.

Art. 67.

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le difese dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Il Direttore può, sotto la propria responsabilità, interdire l'accesso all'Istituto e sospendere temporaneamente dallo ufficio i professori e gli assistenti che abbiano dato motivo a gravi inconvenienti o a disordini, riferendone subito al Presidente del Consiglio d'amministrazione e al Ministro.

Art. 68.

Ai professori di ruolo si applicano, in quanto non contrastino a quelle del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 (comma 1), 49, 63 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9) e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto predetto.

Art. 69.

All'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa che non sia affidato a professori di ruolo e all'insegnamento delle lingue europee, salvo l'eccezione prevista dall'art. 38, e a tutti gli altri insegnamenti non linguistici e complementari si provvede per incarico con retribuzione.

Gli incarichi sono conferiti su proposta del Consiglio accademico, la quale deve essere sottoposta, per l'approvazione della spesa, al Consiglio di amministrazione.

Art. 70.

Gli incarichi d'insegnamento non hanno durata maggiore di un anno scolastico; ma possono essere confermati. Essi sono conferiti:

a) a coloro che sono stati designati fra i tre primi graduati in un pubblico concorso, per la materia che è oggetto dell'incarico;

b) ai professori della stessa materia di altri istituti, o di materia affine dello stesso o di altri istituti, ove non siano d'impedimento le esigenze didattiche e l'orario;

c) a coloro, anche se stranieri, i quali per opere, per lavori compiuti od uffici e insegnamenti tenuti, abbiano riconosciuta competenza nella materia che è oggetto dell'incarico.

In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi ha raggiunto il 75° anno di età.

Il Consiglio accademico può scegliere in qualunque delle categorie indicate, tenendo presente esclusivamente il criterio della maggior competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico.

Art. 71.

La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento delle lingue, i quali non abbiano altro ufficio pubblico retribuito, salvo eventuali convenzioni con altri istituti o stabilimenti d'istruzione, è di lire 6000. Nel caso di ininterrotta conferma nello stesso incarico, la retribuzione predetta vien elevata, con aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno, sino al massimo di lire 10,000.

Ai professori incaricati dell'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa, oltre alla retribuzione di cui al precedente capoverso, può essere concessa, su proposta del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione, un'indennità non superiore alle lire 5000 annue, considerata la particolarità del caso e sopratutto quando si tratta di persone chiamate appositamente da altra sede.

La concessione di questa indennità è subordinata all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

La retribuzione annua dei professori incaricati di insegnamenti non linguistici o complementari e che non abbiano altro ufficio pubblico retribuito, è di lire 4000, non suscettibile di aumenti.

Art. 72.

La retribuzione annua dei professori incaricati, i quali abbiano altro ufficio pubblico retribuito, è di L. 4000, non suscettibile di aumenti, se si tratta dell'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa, e di lire 3000, non suscettibile di aumenti, se si tratta dell'insegnamento delle lingue europee o di altre materie non linguistiche o complementari.

Art. 73.

La retribuzione annua dovuta agli incaricati di cui agli articoli 71 e 72 è corrisposta in dodicesimi. Qualora, durante il corso delle lezioni, il professore incaricato rimanga assente per qualsiasi motivo, la retribuzione vien ridotta in proporzione della durata dell'assenza, eccedente i dieci giorni complessivamente, anche se non consecutivi.

Art. 74.

I professori incaricati di cui all'articolo 71, dopo tre conferme e quattro anni di ininterrotto servizio, si intendono confermati di anno in anno nello stesso incarico, salva sempre la facoltà del Consiglio accademico di proporne l'esonero, con deliberazione motivata.

Per i professori incaricati dell'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa, non può aver luogo la tacita conferma, se non quando siano tutti occupati i posti di ruolo fissati dalla tabella *C*.

Art. 75.

La retribuzione spettante agli insegnanti ai quali è affidata la supplenza o l'incarico di sostituire professori temporaneamente assenti, è stabilita in ragione di lire 40, per ogni ora di lezione effettivamente impartita, se la supplenza non ha durata superiore ai due mesi.

Qualora la supplenza abbia maggior durata la retribuzione è stabilita nella misura indicata dagli articoli 71 e 72 e corrisposta con le norme contenute nell'articolo 73, per i professori incaricati.

Nessuna altra indennità od emolumento di qualsiasi natura, oltre la retribuzione suddetta, è dovuto ai supplenti.

Art. 76.

L'incarico degli insegnamenti, delle conferenze o esercitazioni per i corsi speciali di cui allo articolo 33, è conferito dal Consiglio accademico, tenendo conto delle finalità dei corsi stessi. Sono preferiti, ove non ostino esigenze didattiche e d'orario, i professori dell'Istituto.

La retribuzione spettante ai professori predetti è determinata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico e tenuto conto del contributo corrisposto dalle amministrazioni per le quali i corsi sono stati istituiti.

Art. 77.

Le esercitazioni pratiche delle lingue e dialetti dell'Asia e dell'Africa sono affidate, di regola, ad assistenti, a titolo di incarico con retribuzione.

Il Consiglio accademico delibera, anno per anno, per quali delle dette lingue e dialetti debbono le esercitazioni pratiche essere affidate a speciali assistenti.

La deliberazione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda la spesa.

Art. 78.

Gli assistenti sono scelti dal Consiglio accademico, su proposta del professore ufficiale della lingua, di regola fra indigeni del paese ove è parlata la lingua alla quale deve provvedersi, i quali abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.

In mancanza di aspiranti o di proposte del professore ufficiale, il Direttore può fare le opportune richieste al Ministro per gli affari esteri o a quello per le colonie, a mezzo del Ministro per la pubblica istruzione, e proporre, se del caso, con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che sia provveduto a norma dell'articolo 8 del R. D. Legge 15 agosto 1925, n. 1603.

Art. 79.

Gli assistenti sono nominati anno per anno, e possono, dopo il primo triennio, essere confermati nell'assistentato anche per periodi biennali o triennali.

La loro retribuzione è di lire 5300 annue. Nel caso di successive conferme, detta retribuzione viene elevata, con aumenti quinquennali di lire 800 ciascuno, sino al massimo di lire 8500.

Per le lingue dell'Asia e dell'Africa che hanno notevole od importante sviluppo letterario e che richiedono per le esercitazioni il possesso di una coltura linguistica e di titoli di studio superiori, il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, può concedere agli assistenti, oltre alla retribuzione suddetta, una speciale indennità, non superiore alle lire 6000 annue, considerata la particolarità del caso e specialmente quando trattasi di persone chiamate dai paesi in cui si parla la lingua per la quale si deve provvedere alla nomina dell'assistente. La concessione di detta indennità è subordinata all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

La retribuzione degli assistenti è corrisposta in dodicesimi, con detrazione delle quote corrispondenti agli eventuali periodi di assenze fatte, per qualsiasi motivo, in numero superiore a dieci giorni complessivamente, anche se non consecutivi, durante l'anno accademico.

Art. 80.

L'opera degli assistenti consiste precipuamente in esercitazioni pratiche di lettura, scrittura, traduzione orale, conversazione, deciframento di testi manoscritti, redazione di atti pubblici e privati. Tali esercitazioni debbono essere coordinate, per quanto riguarda l'indirizzo didattico, con le lezioni del professore ufficiale della lingua, dal quale gli assistenti dipendono.

Oltre alle esercitazioni, gli assistenti sono obbligati a compiere quei lavori, che il professore stimasse opportuno affidar loro nell'interesse della scuola, anche in eccedenza delle ore dedicate all'insegnamento.

Il professore ufficiale della lingua di ruolo o incaricato ha la vigilanza e la responsabilità delle esercitazioni affidate all'assistente o agli assistenti posti alla sua dipendenza, per ragioni di identità o affinità della materia.

Art. 81.

Ad uno stesso assistente possono essere affidate le esercitazioni di due lingue o dialetti diversi.

In tal caso la retribuzione dovutagli per la seconda lingua o dialetto è stabilita in lire 25 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, con un massimo di lire 2500 annue.

Art. 82.

I professori incaricati e gli assistenti, per quanto riguarda la disciplina, sono sottoposti alle medesime sanzioni indicate nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 58 per i professori di ruolo.

La sospensione e la revoca dell'incarico sono inflitte dal Consiglio accademico, su rapporto motivato del Direttore e in seguito a procedimento disciplinare.

Al Consiglio stesso il professore o l'assistente può, entro quindici giorni dalla comunicazione degli addebiti, fattagli a mezzo del Direttore, presentare le sue discolpe. Il Consiglio, dopo aver con ogni mezzo a sua disposizione raccolto le prove per garentire l'accertamento della verità degli addebiti, stabilisce la punizione, con deliberazione motivata da inviarsi, con gli atti, al Ministro per la pubblica istruzione.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro che decide con provvedimento definitivo.

Contro la punizione della censura, inflitta dal Direttore, è ammesso ricorso soltanto al Consiglio accademico.

Art. 83.

I professori delle lingue dell'Asia e dell'Africa, per le quali le esercitazioni pratiche sono affidate ad assistenti, hanno obbligo di riferire, per iscritto, alla fine di ogni anno, al Direttore, intorno alla capacità e diligenza degli assistenti.

Art. 84.

I professori delle lingue dell'Asia e dell'Africa, per le quali le esercitazioni pratiche non sono affidate ad assistenti, sono tenuti, nell'ultimo anno di corso, a fare anche esercizi di conversazione con gli studenti, nelle lingue che insegnano.

Art. 85.

I professori di ruolo e incaricati e gli assistenti hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento od ufficio, sia sotto forma di lezioni, sia di esercitazioni tante ore settimanali quante sono quelle stabilite dall'orario; di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio accademico per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi, di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle connesse alla vita della scuola, alle commissioni e adunanze cui sono chiamati o invitati, senza diritto a compensi o indennità.

Non possono esimersi da questi obblighi, nè farsi surrogare senza autorizzazione.

Art. 86.

I professori e gli assistenti non possono mutare il proprio orario scolastico, senza la preventiva approvazione del Consiglio accademico.

Quando, per qualsiasi impedimento, non possono tener lezione, debbono della loro assenza dare, in tempo, avviso e giustificazione al Direttore.

Se l'assenza è dovuta a malattia od altro motivo, che faccia presumere debba protrarsi per alcun tempo, il Direttore, sentito il Consiglio accademico, provvede alla nomina di un supplente.

Art. 87.

I professori e gli assistenti devono tenere per ogni corso un registro, nel quale prendono nota della data e dell'argomento di ogni lezione od esercitazione impartita, apponendovi di volta in volta la propria firma.

Questo registro, deve essere, alla fine della lezione, consegnato in segreteria.

Nei casi in cui gli insegnamenti o le esercitazioni sono retribuiti in base al numero delle ore di lezione, la segreteria compila un prospetto delle lezioni impartite da ciascun professore o assistente, secondo le risultanze del registro. Il prospetto, prima di procedere alla liquidazione della retribuzione, deve recare il visto del Direttore, con l'attestazione che le lezioni sono state effettivamente impartite.

Art. 88.

Ai professori di ruolo si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.

L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà aver termine nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo pel quale può essere concessa.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno scolastico, la durata complessiva di trenta giorni.

Per i professori incaricati e per gli assistenti valgono per i congedi le norme stabilite dall'articolo 218 per gli impiegati dell'amministrazione.

I congedi ai professori e agli assistenti sono accordati dal Direttore.

Art. 89.

I professori di ruolo e incaricati e gli assistenti sono collocati a riposo o non confermati nell'ufficio al compimento del 75° anno di età.

Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato l'insegnamento, conservano l'ufficio, fino al termine dell'anno scolastico medesimo e vengono collocati a riposo o dispensati dall'incarico dal successivo 1° agosto.

I professori di ruolo possono essere dispensati dal servizio o collocati a riposo, con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ove sia accertato che, anche prima di raggiungere il limite di età di cui al precedente capoverso, non sono più in

grado di adempiere, con sufficiente efficacia, le mansioni del loro insegnamento od ufficio.

In questo caso i motivi del provvedimento debbono essere notificati agli interessati, a mezzo del Direttore.

Gli interessati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni, pel tramite gerarchico.

Art. 90.

I professori di ruolo collocati a riposo sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità loro spettante, nella misura e con le norme vigenti per le pensioni e le indennità a favore degli impiegati civili dello Stato.

Art. 91.

Per provvedere al pagamento delle pensioni e delle indennità di quiescenza è iscritto nel bilancio dell'Istituto uno speciale capitolo in cui sono versate le ritenute operate sugli stipendi dei professori in conto pensione. Alla fine di ogni esercizio finanziario, l'ammontare di dette ritenute deve essere investito in certificati di rendita pubblica nominativa, intestati all'Istituto e vincolati pel « Fondo Pensioni ».

CAPO V.

STUDENTI.

Art. 92.

Sono ammessi come studenti nell'Istituto Orientale i cittadini italiani che abbiano conseguito il diploma di maturità o di licenza di uno degli istituti d'istruzione media di secondo grado o dell'istituto commerciale.

Possono essere ammessi all'Istituto anche i cittadini italiani residenti all'estero e gli stranieri, purchè, a giudizio del Consiglio accademico, risulti che il diploma di studi secondari del quale sono forniti sia titolo sufficiente per l'ammissione ad istituti di grado universitario del paese in cui l'hanno conseguito.

Art. 93.

Chi aspira ad ottenere l'ammissione all'Istituto deve presentare domanda, in carta legale, al Direttore, con le seguenti indicazioni:

a) nome dei genitori;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza e abitazione della famiglia;
d) abitazione dello studente nella città di Napoli;
e) diploma che intende conseguire.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2. titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione;
3. quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa annuale di iscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto;
4. fotografia, in doppio esemplare, di cui una con la propria firma autenticata.

La domanda di iscrizione agli anni di corso successivi al primo, con le stesse indicazioni di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*), deve essere corredata della quietanza del pagamento della prima rata della tassa annuale e della sopratassa annuale per gli esami di profitto.

I funzionari civili o militari delle amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che domandano di essere iscritti all'Istituto, sono dispensati dal presentare il certificato di nascita. Quelli invece inviati dalle amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 34, sono dispensati dalla presentazione di qualsiasi documento.

Per i giovani iscritti in altri istituti d'istruzione superiore governativi o pareggiati, il certificato d'iscrizione può tener luogo dei documenti indicati ai numeri 1 e 2.

I documenti rilasciati all'estero debbono essere debitamente autenticati e legalizzati.

Art. 94.

Le domande di ammissione al primo corso e di iscrizione agli anni di corso successivi debbono essere presentate tra il 1° agosto e il 5 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal Direttore, può essere concessa l'ammissione o l'iscrizione non oltre il 30 novembre, e, quando concorrano speciali circostanze, da riconoscersi dal Consiglio accademico, fino al 31 gennaio. Dopo tale data nessuna ammissione od iscrizione può essere concessa.

Non possono essere accolte domande di ammissione o di iscrizione a corsi od insegnamenti non compresi nel manifesto degli studi dell'anno scolastico per il quale l'ammissione o l'iscrizione vien domandata, anche se i corsi e gli insegnamenti facciano parte dei programmi o dei corsi pei quali l'Istituto rilascia i diplomi.

Art. 95.

Il Direttore provvede sulle domande che riconosce regolari e comunica al Consiglio accademico quelle per le quali è prescritta la deliberazione del Consiglio, o sulle quali sia dubbio il provvedimento da adottare.

L'equipollenza dei titoli di studio conseguiti in istituti di istruzione all'estero, agli effetti dell'ammissione, è giudicata dal Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico esamina le domande che gli sono presentate e delibera con motivata relazione.

L'ammissione e l'iscrizione dei giovani, che hanno compiuto gli studi secondari all'estero, può dal Consiglio essere subordinata all'esito favorevole di un esame che comprovi nell'aspirante sufficiente conoscenza della lingua italiana. Per questo esame gli aspiranti all'ammissione debbono pagare una sopratassa di lire cinquanta.

Contro la deliberazione del Consiglio accademico, contraria all'accoglimento della domanda di ammissione, l'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 96.

Gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto per il conseguimento di qualsiasi diploma possono domandare ed ottenere di essere iscritti e di sostenere gli esami di profitto anche in altre materie non linguistiche o complementari non obbligatorie, consigliate dal Consiglio accademico ai sensi dell'articolo 26, senza essere soggetti al pagamento di altre tasse e sopratasse.

Del buon risultato degli esami sostenuti nelle materie non obbligatorie può essere rilasciato speciale certificato.

Art. 97.

E' consentita l'iscrizione contemporanea per il conseguimento di non più di due diplomi linguistici, o di un diploma linguistico ed uno di interprete di qualsiasi grado e per qualsiasi lingua o gruppo di lingue che si insegnano nell'Istituto,

Il Consiglio accademico, in via eccezionale, può consentire l'iscrizione contemporanea per il conseguimento di più di due diplomi linguistici, purchè appartenenti ad uno solo dei gruppi di lingue indicati nell'articolo 23.

Ugualmente il Consiglio accademico può consentire, con le debite cautele, l'iscrizione contemporanea per il conseguimento di non più di due diplomi di interprete, sempre che l'insegnamento della lingua o delle lingue principali comprese nel programma per il conseguimento di uno dei diplomi faccia parte degli insegnamenti obbligatori per il conseguimento dell'altro diploma.

Coloro i quali ottengono l'iscrizione per il conseguimento di più diplomi sono tenuti al pagamento di tutte le tasse e sopratasse fissate per ciascuno dei diplomi, esclusa quella di immatricolazione.

Art. 98.

I diplomati dell'Istituto, i laureati e i diplomati delle Università o degli Istituti superiori, anche stranieri, i quali domandano l'ammissione all'Istituto pel conseguimento di diplomi, debbono presentare domanda al Direttore, a norma dell'articolo 93.

Il Consiglio accademico delibera sull'accoglimento delle domande presentate e stabilisce, caso per caso, quali siano i corsi e gli insegnamenti che gli aspiranti debbono compiere per conseguire il diploma e la loro durata, e da quali corsi ed esami possono essere dispensati.

In ogni caso i diplomati e laureati predetti sono tenuti al totale pagamento della tassa di immatricolazione e di tutte le tasse e sopratasse stabilite dalla tabella *D* pel conseguimento dei rispettivi diplomi.

Art. 99.

All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera-libretto che vale per l'intero corso degli studi.

La tessera-libretto contiene la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Istituto, le sue generalità e l'indicazione del corso cui è inscritto, ed è munita della firma del Direttore e del segretario.

All'inizio di ogni anno scolastico, lo studente, non oltre un mese dall'apertura dell'anno stesso, deve presentare la tessera-libretto alla segreteria, la quale vi appone l'indicazione degli insegnamenti ai quali è iscritto e la data, per attestare che lo studente continua ad essere immatricolato.

Art. 100.

Agli studenti regolarmente iscritti pel conseguimento del diploma di grado inferiore per le lingue europee è consentito il passaggio al corso corrispondente pel conseguimento del diploma linguistico di grado superiore, purchè il passaggio abbia luogo entro il primo biennio di studio e purchè si sottopongano agli esami stabiliti per il diploma di grado superiore, per le materie non comprese nel programma degli studi per il diploma di grado inferiore. Essi potranno essere esonerati solamente dagli esami annuali già superati per le materie comuni ai due corsi.

Ugualmente e alle medesime condizioni, può essere consentito il passaggio dal corso pel conseguimento del diploma d'interprete di grado inferiore al corso pel conseguimento dello stesso diploma di grado superiore.

Il passaggio dai corsi pel conseguimento dei diplomi linguistici per le lingue dell'Asia e dell'Africa a quelli pel conseguimento dei diplomi di interprete può essere concesso, entro il primo biennio di studio, agli studenti che si sottopongano a tutti gli esami speciali prescritti per i relativi diplomi di interprete.

Ugualmente alle medesime condizioni può essere concesso il passaggio dai corsi pel conseguimento dei diplomi di interprete ai corsi per il conseguimento dei diplomi linguistici per le lingue dell'Asia e dell'Africa.

Art. 101.

Le domande volte ad ottenere il passaggio da uno ad altro corso di studi, ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere dirette e presentate al Direttore, il quale le sottopone all'esame del Consiglio accademico.

Il Consiglio delibera se debbano essere accolte, nel qual caso può anche subordinare l'accoglimento a determinate condizioni, che lo studente è tenuto a soddisfare.

Art. 102.

Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche alle quali sono iscritti.

I professori e gli assistenti debbono accertarsi dell'assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono migliore, anche per mezzo di appelli, di interrogazioni o di esercitazioni.

Art. 103.

I certificati di iscrizione per ottenere la proroga del servizio militare di leva non possono essere rilasciati, dopo il primo anno, se non agli studenti i quali hanno regolarmente frequentato i corsi e sostenuto gli esami prescritti per l'anno precedente, salvo riconosciuto legittimo impedimento.

Art. 104.

La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti; formare, per ogni corso d'insegnamento, l'elenco degli studenti che vi sono inscritti e darne copia al professore e agli assistenti.

CAPO VI.

Della disciplina.

Art. 105.

L'azione e le sanzioni disciplinari spettano, secondo i casi, al Direttore e al Consiglio accademico, ma non si estendono fuori dell'ambito degli stabilimenti in cui ha sede l'Istituto.

I professori e gli assistenti e tutto il personale dell'Istituto debbono coadiuvare il Direttore per la vigilanza e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina e prevenire e reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità delle lezioni, ad arrecare danneggiamenti agli immobili o al materiale, di qualsiasi natura, appartenente all'Istituto. Essi hanno altresì l'obbligo di riferire al Direttore sui perturbamenti dell'ordine e sui danneggiamenti di cui sono stati testimoni o hanno avuto notizia, indicandone i responsabili.

Art. 106.

Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali dell'Istituto, senza preventiva autorizzazione del Direttore.

Quando in un corso succedano disordini, il Direttore, in seguito a domanda motivata del professore, può dichiarare sospese le lezioni del corso, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per la pubblica istruzione.

Il Ministro giudicherà quanto la sospensione deve continuare e se sia il caso di chiudere definitivamente il corso e di sospendere gli esami.

In caso di gravi disordini, il Direttore deve chiudere l'Istituto o sospendere tutti o quei corsi ove i disordini si sono manifestati, riferendone immediatamente al Ministro.

E' obbligo del Direttore e del Consiglio accademico di accordarsi coll'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato, ove siano insufficienti a ristabilirlo i mezzi a loro disposizione.

Il Direttore, nei casi di cui ai precedenti commi, può interdire agli studenti promotori o comunque responsabili dei disordini l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio per il procedimento e le sanzioni disciplinari.

Art. 107.

Le punizioni che, secondo la gravità delle mancanze, le autorità accademiche possono infliggere agli studenti sono le seguenti:

1. L'ammonizione;
2. La censura;
3. La sospensione da uno o più esami di una o più sessioni;
4. L'interdizione temporanea da uno o più corsi o insegnamenti;
5. L'esclusione dall'Istituto.

L'ammonizione è inflitta verbalmente dal Direttore; la censura dal Consiglio accademico, su rapporto del Direttore.

L'applicazione delle punizioni di terzo, quarto e quinto grado è fatta dal Consiglio accademico, sentiti gli incolpati, ai quali è data comunicazione scritta degli addebiti.

Al Consiglio accademico, convocato per l'esercizio delle funzioni disciplinari, sono comunicati gli addebiti e i documenti raccolti dal Direttore. Il Consiglio giudica e delibera, con voto palese, sul grado di punizione da infliggere.

Delle punizioni disciplinari di secondo, terzo, quarto e quinto grado e dei motivi pei quali sono state inflitte è data comunicazione ai parenti o al tutore dello studente. Della punizione di quinto grado è dato avviso a tutti gli istituti superiori.

La punizione della interdizione temporanea da uno o più corsi, quando si estende oltre il periodo di due mesi, porta con sè la perdita delle sessioni di esami per quell'anno e per quei corsi da cui lo studente è stato interdetto.

Art. 108.

Lo studente può, dal giudizio dell'autorità accademica, nel caso che gli sia applicata una delle punizioni di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo, appellare al Ministro entro un mese dalla comunicazione.

Il Ministro provvede, sentita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Art. 109.

Gli studenti, che, senza giustificato motivo, non hanno frequentato le lezioni o le esercitazioni, possono, con deliberazione del Consiglio accademico, su motivata proposta del professore o dell'assistente, essere esclusi dagli esami di profitto di una o entrambe le sessioni per la materia o il gruppo di materie per le quali è stata accertata la negligenza.

Il Direttore rende esecutive le deliberazioni prese dal Consiglio in materia disciplinare; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dello studente.

CAPO VII.

DEGLI ESAMI.

Art. 110.

Nell'Istituto Orientale gli esami sono:

a) di ammissione;
b) di profitto;
c) di diploma o finali.

L'esame di ammissione è richiesto solo nel caso previsto dall'articolo 95 e si dà prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Gli altri esami di profitto e quelli di diploma hanno luogo in due sessioni ordinarie per ogni anno: la prima ha inizio il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

E' vietata ogni altra sessione, salvo il caso previsto dall'articolo 127.

Art. 111.

In ogni sessione, per ciascun esame orale, si procede a due appelli, in giorni distinti non consecutivi. L'iscritto che non è stato approvato nel primo appello non può presentarsi al secondo, ma soltanto nella sessione successiva.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Art. 112.

Per essere ammessi agli esami di profitto, gli studenti devono farne domanda, per iscritto, entro il termine che, per ogni sessione, vien fissato dal Direttore, indicando in quali materie intendono sostenere le prove. Non possono essere ammessi agli esami gli studenti che non ne hanno fatto domanda o che l'hanno presentata dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 113.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto, gli studenti debbono aver frequentato per il periodo di tempo stabilito dai programmi e dal Consiglio accademico gli insegnamenti delle materie che formano oggetto degli esami.

Art. 114.

Gli esami di profitto delle materie linguistiche sono annuali e constano di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono:

a) traduzione di un brano dalla lingua straniera in italiano;
b) versione dall'italiano nella lingua straniera.

Per il cinese e il giapponese la prova scritta è limitata alla traduzione da queste lingue.

Per ciascuna prova scritta sono concesse cinque ore di tempo dalla assegnazione dei temi.

E' ammesso l'uso di vocabolari, ma vietato quello di altri libri o di appunti.

Non può essere ammesso alle prove orali chi non ha ottenuto la sufficienza di 6/10 nella media delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia ottenuto una votazione inferiore ai 5/10.

Art. 115.

I temi delle prove scritte per le materie linguistiche sono proposti dalle rispettive commissioni esaminatrici in numero di due per ciascuna prova.

Tra questi la scelta è determinata dalla sorte, col procedimento dell'estrazione di uno dei due temi, eseguita da uno degli esaminandi, in presenza di tutti gli altri, nel giorno e nell'ora fissati per l'esame.

Art. 116.

Le prove orali degli esami di profitto per le lingue dell'Asia e dell'Africa constano di due parti, da classificarsi separatamente; l'una linguistica e l'altra sulle nozioni relative alla storia, alle religioni, alla coltura e all'ordinamento sociale e politico dei popoli che parlano la lingua che è oggetto dell'esame.

Agli effetti della promozione è ammessa la media fra le classificazioni ottenute nelle due parti, purchè in nessuna di esse sia inferiore ai 5/10.

Le prove orali degli esami per le lingue europee consistono in interrogazioni sulla grammatica della lingua che è oggetto dell'esame, con opportuni esercizi di versione e traduzione orale, e in interrogazioni ed esercizi orali sulla lingua e letteratura latina, se prescritta, secondo lo svolgimento dei programmi di ciascun corso.

Gli esami di tutte le altre materie sono solamente orali.

Le prove orali possono avere la durata massima di quarantacinque minuti.

Chi non consegue l'approvazione nelle prove orali delle materie linguistiche deve ripetere anche le prove scritte.

Art. 117.

Terminato l'esame orale e allontanato il candidato, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Negli esami di profitto il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di diploma il voto deve essere espresso in centodecimi.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi dei punti di cui la Commissione dispone, corrispondenti a diciotto trentesimi per gli esami di profitto e a sessantasei su centodieci per gli esami di diploma.

E' approvato a pieni voti legali chi ottiene i nove decimi dei punti: è approvato con pieni voti assoluti chi ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Art. 118.

Il Consiglio accademico determina per quali insegnamenti non annuali e non linguistici si deve dare un solo esame alla fine del corso. In tal caso l'esame comprende l'intera materia svolta in tutti gli anni.

Art. 119.

Lo studente che non ha superato gli esami di profitto prescritti per l'anno in corso e per gli anni precedenti nella lingua principale per la quale aspira a conseguire il diploma, non può essere ammesso a sostenere l'esame nei dialetti o nelle altre lingue comprese nel programma del diploma stesso e che presuppongono la conoscenza della prima.

Gli studenti iscritti per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore non possono essere ammessi a sostenere l'esame di diritto commerciale, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato, nè a sostenere l'esame di diritto internazionale, se non abbiano superato quello di istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato.

Art. 120.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri ciascuna, uno dei quali è il professore della disciplina, o chi in sua assenza è chiamato a supplirlo.

Gli altri due sono nominati dal Direttore, su proposta del Consiglio accademico, fra i professori di materie affini.

Per gli esami nelle lingue dell'Asia o dell'Africa, per le quali vi siano esercitazioni pratiche affidate ad un assistente, questi fa parte delle commissioni esaminatrici.

Ogni commissione esaminatrice è presieduta dal professore della materia o da chi lo sostituisce.

Art. 121.

Per quegli insegnamenti che, per particolari convenzioni conchiuse a norma dell'articolo 36, sono impartiti, per conto dell'Istituto Orientale, in altri istituti o stabilimenti d'istruzione superiore, gli esami avranno luogo presso la sede dell'istituto in cui sono impartiti.

Analogamente, per gli insegnamenti i quali vengono impartiti nell'Istituto Orientale, anche per gli studenti appartenenti ad altri istituti, gli esami avranno luogo nella sede dell'Istituto Orientale.

Nell'uno e nell'altro caso le commissioni esaminatrici sono composte a norma delle disposizioni che ne regolano la formazione per l'istituto che è sede degli esami.

Le altre modalità e formalità da osservarsi in detti casi sono stabilite dalle singole convenzioni, e in mancanza sono fissate, volta per volta, d'accordo tra i capi degli istituti.

Art. 122.

Gli esami per il conseguimento del diploma linguistico per le lingue dell'Asia e dell'Africa e quelli per il diploma di grado inferiore per le lingue europee, consistono in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono:

a) scrittura sotto dettato;

b) traduzione, dalla lingua del diploma in italiano, di un brano di carattere storico o letterario;

c) composizione libera nella lingua straniera di una lettera famigliare di affari, su tema assegnato dalla Commissione; oppure versione nella lingua oggetto dell'esame per le lingue dell'Asia e dell'Africa.

Le prove indicate sotto le lettere *a*) e *c*) non sono prescritte per le lingue cinese e giapponese.

Quando si tratta di lingue di popoli musulmani, i temi assegnati per le prove indicate sotto le lettere *b*) e *c*) devono essere senza vocali. Se si tratta di arabo, il candidato li deve vocalizzare completamente.

Il Consiglio accademico determina per quali delle lingue dell'Asia e dell'Africa la prova indicata sotto la lettera *c*) deve consistere nella composizione o nella versione.

Per l'assegnazione e la scelta dei temi delle prove scritte valgono le norme dell'articolo 115.

Le prove orali sono:

a) lettura e traduzione estemporanea di testi di media difficoltà. Per le lingue dei popoli musulmani il testo assegnato deve essere privo di vocali;

b) lettura e traduzione estemporanea di testi o d'atti manoscritti amministrativi, giudiziari, commerciali o privati, quando le lingue non hanno scrittura latina. Nel caso dell'arabo la prova ha luogo con manoscritti di media difficoltà, tanto in caratteri *riqah* che *maghrebini;*

c) interrogazioni grammaticali;

d) interrogazioni sulle istituzioni, sulle religioni, sulla coltura e sulla storia dei popoli che parlano le lingue dell'Asia o dell'Africa oggetto dell'esame, nei limiti prescritti dai programmi.

Le prove orali possono svolgersi, in tutto o in parte, sotto forma di conversazione nelle lingue del diploma.

Art. 123.

L'esame per il conseguimento dei diplomi linguistici di grado superiore per le lingue europee, oltre alle prove scritte ed orali prescritte per il diploma di grado inferiore, consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta dal candidato. Il tema scelto dal candidato, con l'approvazione del professore della materia, deve riguardare argomenti che implicano la buona conoscenza della lingua del diploma;

b) nella discussione orale della detta dissertazione.

In luogo delle altre prove orali la Commissione deve sottoporre il candidato all'esperimento di una breve lezione su di un argomento compreso nei programmi d'insegnamento per gli istituti medi di istruzione di secondo grado.

Art. 124.

Gli esami per il conseguimento dei diplomi di interprete di grado inferiore consistono nelle stesse prove scritte ed orali prescritte dall'articolo 122 pei diplomi linguistici per le lingue dell'Asia e dell'Africa.

Nelle prove orali la Commissione deve tener presente le necessità particolari dell'ufficio di interprete che il candidato può esser chiamato ad esercitare.

Art. 125.

L'esame per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore, oltre alle prove scritte ed orali prescritte per il diploma di grado inferiore, consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta.

Il tema deve essere scelto dal candidato, con l'approvazione del professore della materia, nel terzo anno di corso al più tardi e deve riguardare argomenti che implicano la buona conoscenza della lingua fondamentale compresa nel diploma;

b) nella discussione di detta dissertazione.

Gli esami per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore debbono dimostrare nel candidato buona e corretta conoscenza della lingua principale e di almeno una delle altre lingue o dialetti non europei compresi nel diploma, facilità a comprendere il linguaggio amministrativo e giudiziario e anche commerciale, necessario agli uffici e ai servizi di interprete, ed a volgere verbalmente e con sufficiente prontezza il discorso da una delle lingue suddette in italiano e viceversa.

Art. 126.

La dissertazione scritta deve essere presentata in tre copie e consegnata alla segreteria almeno venti giorni prima della data dell'esame.

La segreteria, accertata la regolarità della presentazione e di tutta la carriera scolastica del candidato, trasmette la dissertazione al Direttore, il quale cura di consegnarne due copie alla commissione, in tempo debito perchè possa essere esaminata anche collegialmente.

Terminato l'esame, due copie della dissertazione sono conservate nell'archivio.

Art. 127.

Gli esami per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore, per gli studenti i quali hanno compiuto il quarto anno di studio all'estero o nelle colonie, possono, su parere conforme del Consiglio accademico, essere tenuti in qualsiasi periodo dell'anno scolastico.

Art. 128.

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento dei diplomi gli studenti devono:

a) aver frequentato i corsi per il numero di anni prescritto;

b) aver ottenuto l'approvazione negli esami di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento dei diplomi cui aspirano.

Non è consentito di presentarsi all'esame di diploma più di tre volte.

Art. 129.

Agli esami di profitto e a quelli di diploma per le lingue dell'Asia e dell'Africa e agli esami di profitto e di diploma per interprete possono essere ammessi aspiranti esterni, a condizione che posseggano il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Istituto.

Gli esterni che intendono sostenere gli esami di profitto o di diploma debbono presentare domanda a norma dell'articolo 112, unendovi i documenti indicati dall'articolo 93 e pagare, oltre alla tassa di ammissione agli esami, la soprattassa di esame nella misura indicata dalla tabella *D*.

Sulle domande presentate dagli esterni per l'ammissione agli esami decide il Consiglio accademico.

Art. 130.

Gli esterni ammessi a sostenere gli esami pel conseguimento dei diplomi linguistici per le lingue dell'Asia e dell'Africa e dei diplomi di interprete debbono sostenere tutte le prove scritte ed orali su tutte le materie linguistiche e non linguistiche principali e complementari prescritte dai programmi dei rispettivi diplomi.

Art. 131.

Ogni commissione per gli esami di diploma è composta di cinque membri, tra i quali il Direttore, che ne ha la presidenza.

Due dei componenti sono designati dal Consiglio accademico, tra i professori dell'Istituto; gli altri due sono, insieme ai predetti, nominati dal Direttore, il quale può sceglierli anche tra estranei all'Istituto, noti cultori della lingua che è oggetto dell'esame.

Art. 132.

Per i corsi speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 34, possono, su richiesta delle amministrazioni interessate, aver luogo esami alla fine delle lezioni o dei corsi.

Le amministrazioni interessate, d'accordo con il Ministero per la pubblica istruzione e il Direttore dell'Istituto, stabiliranno, volta per volta, quali prove debbono sostenere coloro che sono stati iscritti e che hanno frequentato i detti corsi speciali. A questi esami può assistere un rappresentante delle amministrazioni interessate, senza diritto al voto.

CAPO VIII.

TASSE SCOLASTICHE.

Art. 133.

La tabella *D* annessa al presente decreto determina l'ammontare delle tasse e delle sopratasse scolastiche, le quali sono:

a) tassa d'immatricolazione;

b) tassa annuale di iscrizione;

c) tassa di diploma;
d) sopratassa annuale per gli esami di profitto;
e) sopratassa per ogni esame non superato;
f) sopratassa per gli esami di diploma;
g) tassa di ammissione e sopratassa per gli esami di profitto e di diploma per gli esterni;
h) tassa per esame di ammissione all'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione può inoltre stabilire la corresponsione di speciali contributi per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo.

Le deliberazioni relative all'imposizione di tali contributi sono soggette all'approvazione del Ministro.

Le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di ammissione ed i contributi speciali di cui al secondo capoverso sono devoluti all'Istituto; le sopratasse per esami di profitto e di diploma sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, secondo le norme dell'articolo 231; le tasse di diploma sono devolute all'Erario.

Art. 134.

La tassa d'immatricolazione deve essere pagata, per intero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione. Il pagamento della tassa annuale di iscrizione e della sopratassa per gli esami di profitto può essere ripartito in due rate uguali, la prima delle quali deve essere pagata insieme alla tassa di immatricolazione, o alla presentazione della domanda di iscrizione ai corsi successivi al primo, e la seconda entro il mese di marzo.

La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico pel quale è pagata la tassa di iscrizione.

La sopratassa per l'esame di diploma deve essere pagata entro il mese di maggio ed è dovuta nuovamente ogni volta che il candidato si presenti all'esame medesimo.

La tassa di ammissione agli esami e la sopratassa per gli esami di profitto o di diploma, da corrispondersi dagli esterni, devono essere pagate insieme alla presentazione della domanda di ammissione agli esami.

La tassa per l'esame di ammissione all'Istituto, nel caso previsto dal penultimo capoverso dell'articolo 95, deve esser pagata all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 135.

Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio prescritti per i relativi diplomi, non hanno conseguito il titolo al quale aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'iscrizione negli anni successivi, sino al conseguimento del diploma, a meno che non rinnovino l'iscrizione a uno o più corsi.

Essi, tuttavia, per essere ammessi a sostenere nelle sessioni di uno degli anni successivi gli esami di profitto che non hanno dato o non hanno superato, debbono pagare le corrispondenti sopratasse annuali nella misura prescritta.

Art. 136.

Nei casi di passaggio da un corso all'altro di studi previsti dall'articolo 100, gli studenti non sono tenuti al pagamento delle tasse e delle sopratasse o delle rate già pagate per l'anno in cui ha luogo il passaggio e per gli anni precedenti, computandosi quelle pagate pel corso da cui provengono in luogo di quelle dovute pel corso a cui fanno passaggio. Essi debbono però pagare, anche per l'anno o per gli anni antecedenti al passaggio e per quello in corso, l'eventuale differenza tra le tasse e le sopratasse del corso a cui hanno fatto passaggio e quelle del corso da cui provengono.

Non è ammessa la restituzione della differenza delle tasse o delle sopratasse pagate, quando quelle stabilite pel corso cui hanno fatto passaggio sono minori di quelle del corso da cui provengono.

Art. 137.

Lo studente che interrompe o abbandona, per qualsiasi motivo, gli studi, non ha diritto alla restituzione delle tasse e delle sopratasse pagate.

Lo studente che non è in regola col pagamento delle tasse e delle sopratasse non può, per nessuna ragione, essere ammesso agli esami, nè può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nè essere iscritto al successivo anno del corso.

Art. 138.

Gli studenti meritevoli per profitto negli studi, comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche, nei casi e alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 139.

Allo studente di disagiate condizioni economiche che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo di studio per l'ammissione all'Istituto, ha riportato la media complessiva di nove decimi dei punti e non meno di otto decimi in ciascuna prova, può essere accordata la dispensa totale dal pagamento della tassa d'immatricolazione, della tassa d'iscrizione e della sopratassa di esami per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa dal pagamento della metà delle dette tasse e sopratassa, quando, nel complesso delle prove anzidette, ha riportato otto decimi dei punti e non meno di sette in ciascuna prova.

Art. 140.

Negli anni scolastici successivi al primo, lo studente che ha superato tutti gli esami nelle materie prescritte per l'anno precedente, può ottenere la dispensa totale dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche se ha conseguito negli esami una media complessiva di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova, e la dispensa parziale se ha conseguito una media complessiva di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna prova.

Art. 141.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie dell'ultimo anno di corso, ha conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse degli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che ha riportato rispettivamente la media di nove o di otto decimi negli esami di diploma.

Art. 142.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati o invalidi di guerra, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse per il primo anno di corso. La dispensa può esser concessa anche per gli anni successivi, qualora non abbiano demeritato per il profitto e per la condotta e risulti che siano di disagiata condizione economica.

Art. 143.

I laureati o i diplomati che si inscrivono all'Istituto possono ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione e quella dal pagamento della sopratassa per gli esami per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione economica, provino di aver ottenuto, nel complesso degli esami dell'ultimo biennio di studi da essi compiuto, la media di nove decimi, con non meno di otto decimi in ciascuna prova, per la dispensa totale, e la media di otto decimi, con non meno di sette decimi per ciascuna prova, per la dispensa parziale.

Art. 144.

La domanda per ottenere la dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e delle sopratasse dev'essere presentata al Direttore, insieme con la domanda d'ammissione per il primo anno; insieme alla domanda di iscrizione per gli anni successivi al primo.

La domanda per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di diploma dev'essere presentata al Direttore, dopo superati gli esami dell'ultimo anno: quella per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 145.

Alla domanda per ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche, lo studente deve unire un certificato dell'autorità competente del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte che certifichino il primo lo stato civile e il secondo le condizioni economiche della famiglia.

Il certificato dell'autorità comunale dovrà rispondere a precise domande formulate dal Consiglio accademico, per le quali la segreteria rilascierà gratuitamente il relativo modulo. L'autorità comunale potrà aggiungere nel certificato tutte quelle notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che ritenga utili a far valutare più esattamente le condizioni economiche o i pesi della famiglia del richiedente.

Art. 146.

Il Consiglio accademico, presi in esame la domanda e i certificati, e richieste, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità competenti, decide caso per caso se la domanda debba essere accolta o respinta, tenendo conto del numero dei componenti la famiglia dello studente i quali siano contemporaneamente istruiti in scuole governative o pareggiate e di tutte le altre condizioni e circostanze, che possono determinare lo stato economico della famiglia.

Le proposte per la concessione della dispensa dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche, debbono, insieme agli atti, essere rimesse al Consiglio d'amministrazione, per l'approvazione e le variazioni nel bilancio delle entrate.

Art. 147.

La dispensa anche parziale dal pagamento delle tasse e delle sopratasse non può essere concessa allo studente al quale è stata inflitta una pena disciplinare, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Il Direttore, udito il Consiglio accademico, revoca la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e delle sopratasse allo studente che l'abbia già conseguita, quando sia incorso in una pena disciplinare.

Art. 148.

La dispensa parziale dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche non può esser concessa in misura superiore alla metà dell'ammontare delle tasse o delle sopratasse dovute dallo studente per l'anno accademico pel quale è concessa.

Non possono essere esonerati, neanche parzialmente, dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche gli studenti stranieri e quelli che hanno ottenuto l'ammissione all'Istituto in seguito a studi secondari compiuti all'estero, in un istituto non italiano.

Ugualmente non possono ottenere alcuna dispensa dal pagamento delle tasse e delle sopratasse scolastiche gli esterni, i quali siano ammessi a sostenere gli esami di profitto o di diploma.

Non è consentita la dispensa neppure parziale dal pagamento degli speciali contributi imposti a norma dell'articolo 133, eccetto il caso dell'articolo 142.

Art. 149.

Per ogni certificato di studio, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda, si deve pagare all'Istituto un diritto di segreteria di lire tre, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

Uguale diritto deve esser corrisposto per il rilascio dei diplomi.

Il provento di tali diritti è devoluto, per due terzi, a favore dell'Istituto e per un terzo a favore degli impiegati di segreteria che abbiano prestato diligente servizio e dimostrato operosità. La ripartizione è fatta alla fine di ogni esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.

CAPO IX.

Borse di studio e di perfezionamento.

Art. 150.

Nel bilancio dell'Istituto Orientale, con i fondi stanziati a carico dell'Ente e con contributi a tale scopo concessi dalle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, saranno istituite borse di studio o di tirocinio.

Le borse suddette saranno conferite agli studenti i quali abbiano compiuto il terzo anno di studio per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore, affinchè possano compiere il quarto anno all'interno, all'estero o nelle colonie italiane, per la pratica conoscenza delle lingue e dei paesi nei quali o pei quali possono essere chiamati ad esercitare l'ufficio di interprete.

I contributi di carattere continuativo, corrisposti a tal fine dalle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, costituiranno nel bilancio dell'Istituto un fondo separato, e, qualora le borse cui sono destinati non venissero conferite, saranno accantonati per essere utilizzati negli anni successivi.

L'istituzione delle suddette borse di studio è subordinata all'esistenza ed alla sufficienza del fondo e il loro conferimento è sottoposto alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 151.

Il Consiglio accademico, all'inizio di ogni anno scolastico, propone al Consiglio d'amministrazione quali e quante borse di studio siano da istituirsi, in relazione al numero degli studenti che hanno compiuto il secondo anno di studio pel

conseguimento del diploma di interprete di grado superiore e che sono regolarmente iscritti al terzo anno.

Il Consiglio accademico deve nella sua proposta indicare l'ammontare da assegnarsi possibilmente a ciascuna borsa, tenendo conto delle condizioni economiche dei paesi ove gli studenti dovranno recarsi, delle spese di viaggio per raggiungere la sede e del periodo di tempo durante il quale dovranno risiedervi.

Art. 152.

Il Consiglio di amministrazione, in base alle proposte e alle indicazioni del Consiglio accademico, dopo aver richiesti ed ottenuti i contributi dalle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, delibera, entro il mese di maggio, se e quale fondo possa essere iscritto nel bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario successivo per le borse di studio.

Il fondo così costituito comprende le somme stanziate a carico dell'Istituto, aumentate dei contributi delle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.

Tra questi sono da tenersi separati e distinti i contributi concessi a titolo continuativo, non erogati e accantonati a norma del penultimo capoverso dell'articolo 150, dai contributi straordinari eventualmente concessi e destinati per l'istituzione di determinate borse.

Il Consiglio accademico, in rapporto alla capienza del fondo così formato, determina il numero definitivo delle borse che possono essere istituite, indica per quali diplomi di interprete sono da conferirsi, l'ammontare di ciascuna di esse e la sede ove gli studenti debbono recarsi per compiere il quarto anno di studio.

Art. 153.

Il Direttore dell'Istituto, con avviso che dovrà essere affisso all'albo entro il mese di luglio, invita gli studenti regolarmente iscritti al terzo anno di studio per il conseguimento del diploma di interprete di grado superiore e che aspirano ad ottenere una borsa di studio, a farne domanda in carta legale.

L'avviso deve contenere le indicazioni e le notizie di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo.

Le domande devono essere presentate al Direttore entro trenta giorni dalla data dell'avviso.

Il Direttore, riunite le domande, convoca il Consiglio accademico perchè deliberi sull'assegnazione delle borse.

Art. 154.

Le borse sono conferite, dopo la chiusura della sessione autunnale di esami, tenendo conto del profitto ricavato, dell'attitudine dimostrata e della buona condotta tenuta dallo studente nel primo triennio di studi.

Sono esclusi dal conferimento delle borse gli studenti che non hanno superato tutti gli esami dei primi tre anni, che hanno comunque demeritato, o che non dànno affidamento di buoni risultati.

Nel caso di pluralità di domande per una medesima borsa l'assegnazione è fatta esclusivamente in base al giudizio di merito. Il Consiglio ha facoltà di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione e sottoporre, se crede, gli aspiranti anche a prove di esame per accertarsi del valore e del merito di ciascuno.

Il Consiglio può anche prescrivere quali studi o lavori debbono eseguire i giovani ai quali le borse sono state conferite e stabilire, d'accordo con le amministrazioni dello Stato e degli Enti che hanno contribuito alla costituzione del fondo per le borse, presso quali istituti od uffici debbono i giovani compiere i loro studi o lavori.

Art. 155.

Per il conferimento delle borse sono chiamati a far parte del Consiglio accademico, come membri aggiunti, con voto deliberativo, se non ne fanno parte di diritto, i professori incaricati dell'insegnamento delle lingue per le quali le borse sono conferite.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del professore della lingua principale compresa nel programma dei rispettivi diplomi.

Art. 156.

Del conferimento delle borse di studio deve essere data comunicazione alle amministrazioni che hanno contribuito alla costituzione del fondo.

I nomi degli studenti ai quali sono state conferite sono pubblicati nell'annuario dell'Istituto e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero per la pubblica istruzione, al quale deve essere trasmessa una relazione contenente i risultati dei giudizi e delle operazioni del Consiglio accademico per l'assegnazione delle borse.

Contro l'operato del Consiglio è ammesso, entro quindici giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 157.

Gli studenti ai quali sono state conferite le borse di studio debbono partire, per raggiungere la sede loro indicata, entro quaranta giorni dalla partecipazione del conferimento.

Decadono dal godimento della borsa coloro che, per qualsiasi motivo, non forniscono all'Istituto la prova di risiedere nella sede assegnata o che trascurano o dimostrano negligenza nell'esecuzione dei lavori o degli uffici loro affidati o negli studi che debbono compiere.

Art. 158.

Oltre alle borse di studio per gli aspiranti ai diplomi di interprete di grado superiore, possono essere istituite, a carico del bilancio dell'Istituto, su proposta del Consiglio accademico approvata dal Consiglio di amministrazione, borse di perfezionamento, da conferirsi per concorso.

L'avviso di concorso, approvato dal Ministro, deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero per la pubblica istruzione e deve contenere le seguenti indicazioni:

1° il numero delle borse;

2° l'importo di ciascuna di esse;

3° la lingua o le materie per cui le borse sono conferite;

4° gli studi o i lavori che debbono compiere coloro a cui saranno conferite;

5° i documenti e i titoli necessari per prender parte al concorso e il termine e il luogo della loro presentazione.

Art. 159.

Possono prender parte al concorso pel conferimento delle borse di perfezionamento soltanto coloro che hanno conseguito il diploma nell'Istituto da non oltre tre anni dalla data dell'avviso di concorso.

Le borse sono conferite per un solo anno e per una sola volta. In casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o per riconosciuti meriti del vincitore, possono essere confermate per l'anno successivo.

Art. 160.

Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.

I titoli e i lavori sono giudicati da una commissione composta di tre membri, scelti dal Ministro tra i professori dell'Istituto che fanno parte del Consiglio accademico.

La commissione deve presentare una relazione che deve contenere la graduatoria di coloro giudicati meritevoli delle borse. Nel giudizio di merito si dovrà tener conto del risultato degli studi compiuti nell'Istituto.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti. Non possono essere compresi nella graduatoria coloro che non hanno conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 161.

La relazione e la graduatoria, firmate da tutti i componenti della commissione, devono, insieme agli atti, essere inviate al Ministero, per l'approvazione e la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Contro l'operato della commissione è ammesso, entro quindici giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Le borse sono conferite in ordine di graduatoria.

Coloro che hanno ottenuto una borsa di perfezionamento debbono, al compimento del periodo di tempo per il quale è stata conferita, riferire per iscritto al Direttore dell'Istituto intorno agli studi e ai lavori da loro compiuti.

CAPO X.

DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 162.

Il Regio Istituto Orientale provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1. Con le rendite del proprio patrimonio;
2. Con i contributi e gli assegni corrisposti dallo Stato, dagli Enti locali ed eventualmente dai privati;
3. Col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
4. Col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni, e di eventuali prestazioni od opere che l'Istituto può eseguire od esser chiamato a compiere.

Art. 163.

L'esercizio finanziario va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Per la prima applicazione di questa disposizione il trimestre luglio-settembre 1926 farà parte dell'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 164.

La contabilità del Regio Istituto Orientale è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 165.

Le scritture patrimoniali contengono tanti conti quanti sono i valori patrimoniali. Esse sono rappresentate:

a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici e in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerli ed identificarli;

b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;

c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;

d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio per canoni, censi, legati, ecc.

Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi e cauzioni degli affittuari e in genere dei valori dei terzi, consegnati all'amministrazione per qualsiasi titolo.

Art. 166.

Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con l'indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

Le variazioni o trasformazioni della consistenza del patrimonio mobiliare infruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico o di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui all'articolo precedente.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 167.

Ogni oggetto acquistato deve essere inventariato nel relativo registro prima di porlo in uso e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per l'acquisto deve unirsi il buono di carico, firmato dal segretario economo e dal consegnatario.

Nei buoni di scarico, per eliminazione o vendita di oggetti tolti dall'uso o inservibili, deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il Consiglio d'amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione e l'approvazione del Ministro, se necessaria.

Art. 168.

Gli oggetti fragili (salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità) e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.

Art. 169.

Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'Ente, redigendone apposito verbale, da allegarsi ai registri d'inventario.

Art. 170.

Le scritture della contabilità finanziaria comprendono:

a) il bilancio di previsione;

b) la lista di carico comprendente tutte le somme da riscuotere, divise nelle categorie indicate nel bilancio;

c) il registro delle scadenze per le spese;

d) le note od ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

e) i giornali-mastri contenenti tanti conti quanti sono i capitoli dell'entrata e della spesa iscritti nel bilancio, e, se il capitolo è suddiviso in articoli, tanti conti quanti sono gli articoli;

f) gli svolgimenti e i partitari dei conti principali sia dell'entrata che della spesa;

g) il rendiconto o conto consuntivo.

Art. 171.

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese, che si presume di accertare durante l'esercizio finanziario, classificate in tre titoli:

1. Entrate e spese effettive;
2. Movimento di capitali;
3. Partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie. Tra le prime sono da comprendersi tutte le entrate e le spese che hanno origine da cause permanenti, o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione; tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili o immobili, per affrancazioni di canoni, censi e legati attivi e passivi, per estinzione o creazione di crediti o debiti, per rinvestimenti o impiego di capitali in acquisti o in migliorie alle proprietà immobiliari, ecc.

Nelle partite di giro sono registrate le anticipazioni, i depositi, le riscossioni, e i pagamenti fatti per conto di terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Ente sia nello stesso tempo creditore e debitore.

Art. 172.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli.

Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal Consiglio d'amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione in appositi allegati.

Delle variazioni di stanziamento più notevoli introdotte nel bilancio, in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.

Art. 173.

Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività debbono essere tenute distinte nelle seguenti categorie:

1. Redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici e urbani e in quelli derivanti da censi, canoni, legati o da interessi di capitali;
2. Provento delle tasse scolastiche di ammissione, d'immatricolazione, di iscrizione e di diploma e delle sopratasse per esami di profitto e di diploma;
3. Provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti;
4. Provento dei diritti di segreteria;
5. Provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere-libretti, di diplomi e simili;
6. Contributi dello Stato per il mantenimento dell'Istituto;
7. Contributi di carattere continuativo di Enti pubblici o di privati, a qualsiasi titolo concessi;
8. Tutti gli altri proventi di qualsiasi natura, che non possono essere compresi nelle categorie precedenti, incluse le somme o gli assegni accordati in via straordinaria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati.

Art. 174.

Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio da quelle riguardanti l'amministrazione, il funzionamento della scuola e della biblioteca.

Art. 175.

Il Consiglio d'amministrazione non ha facoltà di deliberare spese non previste in bilancio.

Verificandosi, durante la gestione, l'insufficienza di uno stanziamento, il Consiglio, con deliberazione motivata, può richiedere al Ministero l'autorizzazione di prelevare i fondi necessari da altro capitolo o dal fondo di riserva.

Art. 176.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione o il conto finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.

Il conto finanziario è compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce, le somme previste, quelle accertate riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa. Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.

Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attività e delle passività al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione e la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio. Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio, classificate a seconda delle cause che le determinarono.

Art. 177.

I risultati della gestione sono posti in evidenza in prospetti allegati al rendiconto. Tali prospetti debbono dare notizia della situazione di cassa, dell'avanzo o del disavanzo di competenza, del movimento dei residui degli esercizi precedenti e dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 178.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere così ripartito e destinato:

a) tre quarti ad incremento del patrimonio, da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;

b) un quarto al fondo di riserva dell'esercizio successivo.

Art. 179.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono inviati al Ministero rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.

Il Ministero li restituisce approvati o con le sue osservazioni, rispettivamente entro i mesi di settembre e di marzo. Scaduti tali termini il bilancio o il rendiconto si intendono approvati.

Il Ministero può richiedere in comunicazione ed esame tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa. Tali documenti, insieme ai registri di amministrazione, sono conservati presso l'Istituto, in modo da poter essere, in qualunque momento, esibiti per revisione o controllo.

Art. 180.

Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa debbono di regola essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio, tenuto conto della qualità e della natura dell'oggetto del contratto, della specialità del lavoro o delle forniture, dei motivi di urgenza o convenienza, può, con deliberazione motivata, proporre al Ministero di prescindere dalla gara e ricorrere alla trattativa privata.

Pei lavori di manutenzione e di riparazioni straordinarie può procedersi a trattativa privata o in economia, fino al limite di lire 20.000, adottando, caso per caso, le cautele e le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio.

Art. 181.

I contratti di locazione di fondi rustici, qualunque sia la loro durata e il loro valore, debbono essere inviati per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione.

Fintantochè non sia intervenuta l'approvazione del Ministro i contratti suddetti non impegnano l'Istituto; ma hanno valore solamente nei riguardi dell'altro contraente.

Art. 182.

Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili e mobili può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione e approvazione del Ministro.

La vendita di materiali inservibili o fuori d'uso, o derivanti da riparazioni, trasformazioni, o demolizioni può essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione, il quale stabilisce le modalità con cui deve effettuarsi.

Art. 183.

Tutti i titoli e valori di proprietà dell'ente e quelli consegnati da terzi in deposito, per garanzia di contratti, per cauzione o per qualsiasi altro titolo, sono chiusi e conservati nella cassaforte dell'amministrazione, in apposito reparto interno, di cui ha le chiavi soltanto il Presidente.

Di questi titoli sono redatti tre elenchi: uno dei quali è consegnato al Presidente, un altro al Direttore e il terzo è conservato dal cassiere.

Art. 184.

I moduli e gli stampati per la tenuta della contabilità patrimoniale e finanziaria e tutti gli altri registri necessari per le scritture necessarie al funzionamento dell'amministrazione sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; quelli per i servizi della scuola e della biblioteca dal Consiglio accademico.

Art. 185.

Presso la sede di Napoli di uno dei maggiori istituti di credito è aperto un conto corrente, intestato al Regio Istituto Orientale.

Il cassiere deve, ogni tre giorni, eseguire il versamento delle somme da lui riscosse nel detto conto corrente, per mezzo di appositi ordini di incasso, numerati progressivamente e riuniti in fascicoli.

L'ordine di incasso, da lui firmato, e controfirmato dal Direttore, dovrà indicare la somma complessiva versata e, nel retro della matrice, il numero d'ordine delle bollette di riscossione comprese nel versamento, col loro singolo importo.

Di ogni versamento il cassiere ritira dall'istituto di credito la dichiarazione di accreditamento, che dovrà conservare per unirla al conto della sua gestione.

Quando le riscossioni giornaliere raggiungono le lire tremila, il versamento deve essere eseguito nella giornata stessa.

Art. 186.

Tutti i pagamenti sono eseguiti dall'istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente, in base ad ordini di pagamento di somme da prelevarsi sul conto corrente.

Gli ordini sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal cassiere, il quale li consegna al creditore, previa quietanza da rilasciarsi sul modulo stesso dell'ordine di pagamento.

Per il pagamento di ordini collettivi e di spese per imposte, tasse, fitti, consumo d'acqua, luce gas e abbonamenti in genere, l'ordine è rilasciato a nome del cassiere, perchè provveda al pagamento in contanti o a mezzo vaglia, nel qual caso le quietanze debbono essere unite all'ordine di pagamento.

Art. 187.

La manutenzione e la sorveglianza dei beni immobili di proprietà dell'Ente è affidata all'ingegnere.

L'ingegnere provvede all'esecuzione dei lavori di riparazione e di ordinaria manutenzione dei fabbricati, dietro ordinativi del Presidente. Fa eseguire, sotto la propria responsabilità, i lavori di natura urgente, intesi a proteggere o salvare la stabilità delle fabbriche e la incolumità degli inquilini o dei fittuari, riferendone subito all'amministrazione.

Esamina e vista le note dei lavori eseguiti dagli operai o dagli appaltatori, sotto la sua direzione; prepara i progetti che gli sono richiesti dal Consiglio d'amministrazione o dal Presidente per modificazioni o restauri da eseguirsi e per la costruzione di nuove fabbriche e redige gli schemi dei contratti cogli appaltatori.

Ogni anno, entro il mese di maggio, deve riferire, in breve relazione, al Presidente, intorno lo stato e la condizione dei fabbricati e proporre i lavori necessari per la loro conservazione e il loro miglioramento, per cercare di aumentarne il reddito locativo.

In detta relazione l'ingegnere deve indicare la somma occorrente per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 188.

L'ingegnere è scelto e nominato dal Consiglio d'amministrazione. La deliberazione di nomina fissa le condizioni dell'incarico e gli emolumenti relativi, da corrispondersi, sotto forma di percentuale, nella misura massima del 4 % sull'importo dei lavori eseguiti sotto la sua direzione.

Il Consiglio d'amministrazione ha sempre facoltà di rivolgersi, quando lo creda opportuno, ad altro ingegnere o domandare l'assistenza e l'opera del Genio civile o della Sezione tecnica catastale, sia per consulenza, sia per la preparazione di progetti o per collaudo o per la direzione di lavori.

Art. 189.

L'ordinaria consulenza ed assistenza legale per gli atti di disposizione, conservazione ed amministrazione del patrimonio, come per tutti gli affari e rapporti giudiziari in genere che riguardano i beni e gli interessi dell'Ente, è affidata di regola alla Avvocatura Erariale, a norma dell'art. 10 del R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.

Il Consiglio d'amministrazione ha però facoltà di affidare la tutela e la consulenza legale dell'Ente ad altro avvocato-procuratore, per la redazione di contratti, per proposte o progetti di transazione o di compromessi, per l'accertamento di tasse o imposte in sede amministrativa, ed, in genere, per tutti quegli atti e per quelle vertenze per le quali l'Avvocatura Erariale non possa o non creda assumere il patrocinio.

Gli onorari e gli emolumenti spettanti all'avvocato-procuratore saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'importanza dell'affare o della causa.

Art. 190.

Sia l'avvocato designato dalla Avvocatura Erariale, sia quello scelto dal Consiglio possono intervenire, se richiesti,

alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, per dare pareri e chiarimenti intorno ad affari e vertenze in corso, o che fossero per sorgere, ed assistono il segretario in quelle pratiche ed atti di amministrazione, pei quali sia necessario il loro avviso o la loro opera.

CAPO XI.

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO.

Art. 191.

Agli uffici dell'amministrazione del Regio Istituto Orientale è addetto il seguente personale:

1. Un segretario-economo, con le funzioni di cassiere;
2. Un applicato di segreteria;
3. Un applicato, con le funzioni di archivista;
4. Tre bidelli.

A tutti i predetti uffici, che non costituiscono posti di ruolo, è provveduto con contratto di impiego a termine, con retribuzione o salario, secondo le norme e le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il Consiglio d'amministrazione, ove le esigenze e il buon andamento dell'Istituto lo dimostrino necessario, può proporre al Ministro, con deliberazione motivata, l'assunzione in servizio di altro personale, per il disimpegno di determinati uffici o lavori, o per mansioni di carattere transitorio. La spesa annua per l'assunzione di detto personale non potrà essere superiore alle lire 8000.

Art. 192.

Ai posti di segretario-economo e di applicato di segreteria si provvede per concorso, tra gli aspiranti che non abbiano superato l'età di anni 30, alla data della pubblicazione dell'avviso del concorso, e che siano forniti della laurea in scienze economiche e commerciali o almeno del diploma di ragioniere, per il posto di segretario-economo, e del diploma di maturità o di licenza dalle scuole medie di secondo grado o da un istituto commerciale, per il posto di applicato di segreteria.

Ai posti di applicato-archivista e a quelli di bidello si provvede a scelta, tra gli aspiranti i quali non abbiano età superiore ai 30 nè inferiore ai 25 anni.

Per il posto di applicato-archivista gli aspiranti debbono essere forniti almeno del diploma di licenza da una scuola commerciale o da una scuola media di primo grado.

L'avviso dei concorsi, firmato dal Presidente e dal Direttore, deve indicare le altre modalità e i documenti necessari per l'ammissione ai concorsi stessi e le eventuali prove di esame che gli aspiranti debbono sostenere.

Per i posti e gli uffici cui debbasi provvedere nei modi e ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 191, il Consiglio di amministrazione determina, di volta in volta, le norme, le modalità e le condizioni per l'assunzione in servizio.

I bandi dei concorsi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero per la pubblica istruzione.

Art. 193.

L'esame dei titoli e il giudizio sugli aspiranti ai posti di cui ai precedenti articoli è affidato ad una commissione composta del Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in sua vece, di uno dei suoi componenti da lui designato; del Direttore dell'Istituto, o del professore che eventualmente lo sostituisce, e di un terzo membro, scelto dal Consiglio stesso, anche fuori dei suoi componenti.

La commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio per ognuno degli aspiranti e formare la graduatoria dei prescelti, classificandoli per ordine di merito. Ove lo ritenga necessario, la commissione può sottoporre gli aspiranti a prove di esame scritte ed orali.

A parità di merito, hanno la precedenza coloro che han prestato servizio militare come combattenti e, fra costoro, quelli che hanno riportato ferite in guerra, o che sono decorati di medaglia al valore.

La relazione e la graduatoria sono inviate al Ministro per l'approvazione e la pubblicazione.

Contro i risultati del concorso è ammesso ricorso al Ministro, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il Ministro decide con provvedimento definitivo.

Art. 194.

Nell'assunzione in servizio del personale classificato nelle graduatorie si deve seguire strettamente l'ordine di merito.

L'accettazione del posto deve risultare da dichiarazione scritta, la quale deve pervenire all'ufficio entro quindici giorni dall'offerta. Colui che lascia trascorrere questo termine senza dare risposta, è dichiarato rinunciatario. Ugualmente è dichiarato rinunciatario chi, pur avendo accettato il posto, non assuma servizio entro venti giorni dalla comunicazione.

Art. 195.

Al posto di segretario-economo può, in caso di vacanza, essere assunto l'applicato di segreteria e a quello di applicato di segreteria l'applicato-archivista, sempre che le persone da nominare posseggano i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso al posto superiore e, per il servizio prestato, siano dal Consiglio di amministrazione giudicate meritevoli di occuparlo.

Art. 196.

Il personale indicato nel primo capoverso dell'articolo 191 viene assunto in servizio per un triennio e si intende confermato nello stesso ufficio di triennio in triennio, salvo contraria disposizione.

Il personale nominato in forza dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso è invece assunto per il periodo di tempo che si presume necessario a compiere i servizi o i lavori per i quali è stato chiamato, sempre che il compimento di questi richieda un periodo di tempo inferiore al triennio. In caso contrario, si applicano le norme contenute nel precedente capoverso del presente articolo.

La tacita od espressa conferma nel posto o nell'ufficio non dà diritto alla stabilità.

Salvo l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 223, la mancata conferma, alla scadenza del primo o dei successivi trienni, deve essere notificata all'impiegato dal Presidente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, in seguito a deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione.

Art. 197.

Le retribuzioni e i salari spettanti al personale addetto agli uffici di amministrazione sono indicati nella tabella *E*, annessa al presente decreto.

Gli aumenti periodici indicati nella tabella stessa sono concessi agli impiegati, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Per il personale non contemplato nella tabella, assunto in servizio in forza dell'ultimo capoverso dell'articolo 191, la

misura delle retribuzioni o dei salari e degli eventuali aumenti periodici è determinata, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dei titoli richiesti per l'assunzione e delle mansioni inerenti all'ufficio cui è destinato.

In ogni caso, le retribuzioni o i salari di detto personale non potranno essere superiori a quelli stabiliti rispettivamente per l'applicato di segreteria e per i bidelli.

Art. 198.

Gli uffici e il personale dell'amministrazione sono alla diretta dipendenza del Direttore dell'Istituto, il quale ne dirige e regola l'attività conformemente allo statuto e alle disposizioni interne.

L'orario di ufficio è di sette ore giornaliere; ma gli impiegati non possono rifiutarsi, in caso di necessità e nei giorni in cui si riunisce il Consiglio, a compiere un orario maggiore, senza diritto a compenso.

Art. 199.

Il segretario-economo ha la direzione di tutti gli uffici e servizi dell'amministrazione. Nelle sue mansioni è coadiuvato dall'applicato di segreteria e dall'applicato-archivista, dei quali sorveglia e dirige il lavoro.

Come segretario dell'Istituto egli deve personalmente:

a) custodire gli atti e documenti riservati di speciale importanza, riguardanti il patrimonio e l'amministrazione dell'Ente;

b) curare la rinnovazione delle iscrizioni dei crediti ipotecari e catastali e la ricognizione dei titoli relativi ai canoni, censi e legati;

c) compilare, con la cooperazione dell'avvocato o dell'ingegnere, se necessaria, i progetti e gli schemi dei capitolati degli appalti per i lavori e dei contratti, alla stipulazione e conclusione dei quali deve assistere, per esserne immediatamente informato e curarne la registrazione;

d) conservare e tenere al corrente il registro delle cause;

e) tenere al corrente il repertorio degli atti soggetti a registrazione, il registro degli ordinativi dei lavori e quello degli acquisti da farsi, in conformità delle disposizioni date dal Presidente e dal Direttore.

Art. 200.

Nella qualità di economo dell'Istituto è affidata al segretario la contabilità dell'amministrazione dell'Ente. Egli:

a) compila e tiene al corrente i registri contabili e gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto, nonchè i registri dei valori dei terzi consegnati all'amministrazione;

b) cura che ad ogni ordine di pagamento, relativo ad acquisti di oggetti che debbono essere inventariati, sia allegata la dichiarazione o buono di carico, firmata dal consegnatario;

c) provvede al reimpiego dei capitali provenienti da alienazioni patrimoniali, da affrancazioni di canoni e di censi, o da qualsiasi altra trasformazione del patrimonio;

d) cura la notificazione dei redditi per l'applicazione della tassa di manomorta, dell'imposta di ricchezza mobile e delle tasse o imposte gravanti sugli stipendi, le retribuzioni, i salari e gli altri assegni del personale;

e) rivede, controlla e liquida i conti dei lavori eseguiti per l'Istituto, in base alle dichiarazioni di collaudo e alle note e ai certificati dell'ingegnere, e in genere provvede ad ogni liquidazione di spesa su ordini, o previa nulla osta del Presidente o del Direttore, a seconda dei casi;

f) emette, previa autorizzazione del Direttore, i mandati e gli ordini di pagamento, sia per gli stipendi, la retribuzioni, i salari e gli assegni di qualsiasi natura spettanti al personale, sia per il pagamento di qualunque altra spesa;

g) controlla l'esatta prestazione di tutte le forniture, informando il Direttore delle irregolarità e deficienze eventualmente rilevate;

h) disimpegna infine tutti quegli incarichi e lavori che gli vengono ordinati dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dal Direttore, in relazione all'andamento contabile e finanziario dell'Ente.

Art. 201.

Il segretario-economo prepara gli elementi per la compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, in modo che possano essere trasmessi al Ministero entro i termini stabiliti dall'articolo 179.

Compila entro il 31 ottobre di ogni anno e consegna al Direttore, per il controllo e il visto, la lista di carico, per le entrate da riscuotere, il registro delle scadenze, per le spese da pagare durante l'esercizio in corso, comprendenti l'una i residui attivi e l'altro i residui passivi da riscuotere o da pagare ed accertati alla fine dell'esercizio scaduto.

Le variazioni che durante l'esercizio debbono apportarsi alla lista di carico per le entrate, o al registro delle scadenze per le spese, in dipendenza di rinnovazioni di contratti, di aumenti o diminuzioni di canoni, o di qualsiasi altro atto da cui derivi una rettifica nei redditi, nelle entrate o nelle spese dell'Istituto, sono eseguite mediante le note od ordinativi di variazione, di cui all'articolo 170, le quali debbono essere firmate dal Direttore o dal Presidente prima di essere riportate nella lista di carico, o nello scadenziere delle spese.

Art. 202.

Il segretario-economo apporta al bilancio di previsione le variazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione e predispone gli elementi affinchè il Consiglio possa proporre gli storni o i prelevamenti dal fondo di riserva che occorressero durante l'esercizio in corso, ai sensi dell'articolo 175.

Alla fine di ogni mese deve presentare al Direttore la situazione economica di ciascun capitolo del bilancio.

Art. 203.

Alla fine dell'esercizio finanziario, il segretario-economo chiude i conti e procede all'accertamento dei residui attivi e passivi, compilandone elenchi separati, da sottoporsi all'esame del Consiglio d'amministrazione, per le eventuali eliminazioni dalle scritture delle partite che risultassero inesistenti, prescritte, o che per altre cause non potessero essere più riscosse o non dovessero essere più pagate.

Nell'elenco dei residui attivi sono compresi i crediti accertati ma non riscossi alla chiusura dell'esercizio, distinguendo quelli di sicura esazione, da quelli di incerta o litigiosa esazione. Nell'elenco stesso, o in allegata relazione, deve essere indicato lo stato delle pratiche o delle vertenze in corso per la riscossione dei detti residui.

Nell'elenco dei residui passivi sono comprese soltanto le somme relative a spese liquidate, ma non pagate o a lavori in corso di esecuzione.

Art. 204.

Tutti gli acquisti sono eseguiti dal segretario-economo, a mezzo di buoni o di ordinativi staccati da un bollettario a madre e figlia, firmati dal Presidente o dal Direttore,

Tali buoni debbono essere presentati dai fornitori insieme alla fattura, all'atto della consegna degli oggetti acquistati e debbono essere dal cassiere allegati all'ordine di pagamento.

Art. 205.

Il segretario-economo risponde della consegna dei beni mobili e di tutti gli arredi e suppellettili di proprietà dell'Ente, della loro conservazione e del loro utile impiego.

I mobili, suppellettili, arredi e oggetti destinati a particolari servizi, usi od uffici sono dal segretario-economo dati in consegna alle persone addette ai servizi e agli uffici stessi. Delle consegne è redatto verbale in doppio esemplare, firmato dal segretario-economo e dai consegnatari e controfirmato dal Direttore.

Quando, per qualsiasi causa, avvenga un mutamento di consegnatari, si deve procedere alla verifica e alla riconsegna in base all'inventario, redigendo un nuovo verbale.

Art. 206.

Il servizio di cassiere è affidato al segretario-economo, con la remunerazione annua di lire 800.

Il cassiere è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato.

Art. 207.

Il cassiere ha l'obbligo di riscuotere tutte le entrate di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo dovute all'Ente, comprese nella lista di carico. Egli deve altresì pagare tutte le spese comprese nel registro delle scadenze e quelle disposte con ordini di pagamento, o con mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal segretario-economo.

Qualora la riscossione delle tasse, sopratasse scolastiche e degli altri contributi dovuti dagli studenti, sia affidata ad altra persona o istituto, il cassiere deve curare che venga eseguito il versamento del loro importo, accertato dal segretario.

Il cassiere deve particolarmente curare il pagamento delle imposte e degli altri oneri patrimoniali e versare in tesoreria, alle scadenze prescritte, le trattenute di ricchezza mobile o per altro titolo riscosse per conto dell'Erario sugli stipendi, retribuzioni, salari, ecc.

Art. 208.

Per ogni riscossione, nessuna esclusa, il cassiere rilascia una bolletta di quietanza, nella quale deve essere chiaramente e in lettere indicata la somma riscossa, il cognome e nome del debitore e il titolo della riscossione. Di questa deve prendere immediata annotazione sulla lista di carico.

Le bollette, numerate in ordine progressivo, debbono essere staccate dal bollettario delle riscossioni, a madre e figlia.

Il bollettario delle riscossioni è unico.

Art. 209.

Trascorsi quindici giorni dalla scadenza di ciascuna entrata, senza che ne abbia potuto effettuare la riscossione, il cassiere deve, entro i cinque giorni successivi, spedire a ciascun debitore un primo avviso per il pagamento, da eseguirsi entro dieci giorni.

Trascorsi questi, senza che il pagamento sia stato compiuto, il cassiere invia un secondo avviso, diffidando il debitore a pagare entro cinque giorni.

Qualora anche questo secondo avviso rimanesse inascoltato, il cassiere ne dà notizia per iscritto al Direttore, per i provvedimenti legali.

Art. 210.

Per provvedere alle spese di posta e telegrafo e per le piccole spese è lasciato a disposizione del cassiere un fondo in denaro, non superiore alle lire millecinquecento, che può essere reintegrato in caso di necessità e del quale egli deve rendere conto alla fine dell'esercizio.

Art. 211.

Tutte le operazioni di cassa debbono essere personalmente eseguite dal cassiere.

Egli è responsabile di qualsiasi danno o perdita possa derivare all'Ente per fatto od opera di altra persona, anche se appartenente al personale dell'amministrazione e della quale siasi eventualmente servito per operazioni di cassa di qualsiasi natura.

In caso di congedo, di malattia o di altro impedimento giustificato, il cassiere si farà sostituire, sotto la sua responsabilità, da persona di sua fiducia, la quale deve essere preventivamente indicata ed accetta al Consiglio di amministrazione.

In ogni caso la sostituzione non può prolungarsi oltre due mesi e il periodo relativo fa sempre parte della gestione del cassiere.

Art. 212.

Per la riscossione delle pigioni o canoni di fitto dei fabbricati urbani, ad uso di abitazione o di magazzino, può il Consiglio d'amministrazione, ove ne riconosca la necessità e la convenienza, provvedere affidandone l'incarico, con remunerazione, a persona di fiducia, bene accetta al cassiere.

In tal caso il Consiglio stesso fissa le norme e le condizioni da osservarsi per il servizio di riscossione.

Art. 213.

Il cassiere deve rendere il conto della sua gestione, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, o alla cessazione dell'ufficio avvenuta per qualsiasi causa.

Alla fine di ogni mese deve presentare al Direttore la situazione di cassa. Il Presidente, o un consigliere da lui incaricato, può procedere, in qualunque momento, alla verifica di cassa, redigendo ogni volta apposito verbale.

Art. 214.

Per le funzioni di cassiere a lui affidate può esser richiesta al segretario-economo una cauzione, a garenzia ed a favore dell'Istituto. L'ammontare della cauzione è fissato dal Consiglio d'amministrazione.

Il solo verbale firmato dal Presidente o dal Direttore, quando il cassiere si rifiuti di firmarlo, constatante una deficienza qualunque di cassa, costituisce in debito il cassiere e dà diritto all'amministrazione di agire sulla cauzione per recuperare la somma mancante, salvo l'azione e i provvedimenti disciplinari o giudiziari, in caso di dolo o di colpa.

Art. 215.

L'applicato di segreteria:

a) provvede alla rinnovazione dei contratti di assicurazione degli immobili e dei mobili contro i danni dell'incendio e per la fornitura di acqua, luce e gas;

b) tiene il registro di matricola degli studenti e quello delle borse di studio e compie tutte le operazioni e le pratiche di segretario della scuola, in conformità delle disposizioni date dal Direttore e dal Consiglio accademico;

c) tiene al corrente il registro di matricola del personale, di qualsiasi categoria, dipendente dall'Istituto;

d) cura la classificazione delle carte e della corrispondenza in arrivo e in partenza; prepara la corrispondenza e gli atti da sottoporre alla firma del Presidente e del Direttore;

e) rilascia, dietro autorizzazione del Direttore, copia dei verbali delle deliberazioni dei Consigli d'amministrazione e accademico, dei contratti e di ogni altro atto dell'amministrazione, occorrente per uso d'ufficio o dietro richiesta delle autorità o degli interessati;

f) esegue tutti gli atti inerenti all'andamento della scuola che gli sono ordinati dal Direttore, comunicando al segretario-economo quelli che importano spesa o che hanno relazione o conseguenza sulla gestione del bilancio;

g) espleta infine tutte le pratiche e cura la tenuta di tutti i registri, richiesti dalle leggi e dai regolamenti, e che non sono di esclusiva competenza dell'ufficio di ragioneria.

Art. 216.

L'archivista ha la custodia dell'archivio e tiene in ordine tutte le carte e documenti dell'amministrazione che gli sono consegnati.

Tiene il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza; cura la spedizione della corrispondenza e degli atti, accudisce a lavori di copia e compie tutte le altre mansioni e i lavori che dal Presidente e dal Direttore possono essergli ordinati, in aiuto al segretario-economo e all'applicato di segreteria.

Art. 217.

Il personale subalterno è addetto al servizio di custodia e di pulizia dei locali, dei mobili e della suppellettile dell'Istituto e a tutti i servizi di commissioni che possono essere ordinati dal Direttore.

Art. 218.

Al personale amministrativo e subalterno può essere accordato dal Direttore, durante il corso dell'anno e quando le esigenze del servizio lo consentano, un congedo non superiore ad un mese. Per comprovata malattia, il Presidente, su parere favorevole del Direttore, può concedere un secondo mese di congedo.

Il Consiglio d'amministrazione, per gravi motivi di salute o di famiglia, può deliberare la concessione di congedi straordinari sino ad un massimo di sei mesi.

Al personale in congedo, per un periodo superiore a due mesi, la retribuzione o il salario sono ridotti o sospesi in conformità e nella misura stabilita per le aspettative degli impiegati civili dello Stato. Nel caso di riduzione o di sospensione della retribuzione o del salario, il premio di assicurazione di cui all'articolo 220 rimane per intero a carico dell'amministrazione per il periodo corrispondente, quando l'assenza è dovuta a motivi di salute; rimane invece a totale carico dell'impiegato negli altri casi.

Art. 219.

Salve le convenzioni con altri enti o amministrazioni, gli impieghi nell'amministrazione del Regio Istituto Orientale non possono cumularsi con altri impieghi od uffici alla dipendenza di pubbliche o private amministrazioni e con l'esercizio di libere professioni.

Il Consiglio d'amministrazione, tenute presenti le esigenze dell'orario e del servizio e il rendimento del personale, può consentire, previo parere favorevole del Presidente e del Direttore, il cumulo temporaneo con altro impiego od ufficio che non abbia carattere continuativo e che, per la sua natura e per l'orario, non sottragga all'impiegato l'attività e il tempo che deve dedicare all'ufficio che occupa alla dipendenza dell'Istituto.

La concessione può esser sempre ed in qualunque momento revocata dal Presidente o dal Direttore senza che debba render ragione della revoca.

Art. 220.

Al trattamento di quiescenza a favore del personale amministrativo e subalterno è provveduto con la forma dell'assicurazione, in base a convenzione o contratto con l'ente o istituto assicuratore.

Al detto trattamento possono, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere ammesse anche le altre categorie del personale fuori ruolo, dipendente dall'Istituto, e che non godono del trattamento di quiescenza presso altre amministrazioni pubbliche o private.

L'amministrazione dell'Istituto concorre al pagamento del premio di assicurazione, stabilito dalle convenzioni o dai contratti con l'istituto assicuratore, in misura eguale alla metà del premio stesso, rimanendo l'altra metà a carico dell'impiegato.

Art. 221.

Il personale assicurato a norma del precedente articolo, ha diritto al trattamento di quiescenza, in misura non superiore a quella stabilita per il personale delle amministrazioni dello Stato, quando:

a) abbia compiuto quaranta anni di servizio se uomo e trentacinque anni se donna;

b) abbia compiuto sessantacinque anni di età se uomo e sessanta anni se donna, con almeno venti anni di servizio;

c) sia riconosciuto invalido a qualunque servizio ed abbia almeno dieci anni di servizio, dei quali non meno di cinque prestati dopo il 1° gennaio 1926;

d) sia riconosciuto invalido a qualunque servizio, per cause di servizio.

Per i casi non contemplati nei precedenti commi, per il riconoscimento del servizio utile per acquistare il diritto alla pensione, all'indennità o al riscatto, come per la liquidazione della pensione a favore dell'assicurato, del coniuge superstite e dei figli provvederanno le convenzioni o i contratti con l'istituto assicuratore.

Art. 222.

Tutti gli impiegati, ciascuno nella sfera delle proprie mansioni, sono responsabili dei danni che, per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza dei doveri e degli obblighi del loro ufficio o degli ordini ricevuti, derivano all'amministrazione e sono tenuti al risarcimento, salvo ogni azione disciplinare o giudiziaria, per colpa o per dolo.

Art. 223.

Il Consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni e le funzioni di consiglio di disciplina per tutto il personale dell'amministrazione.

Salvo il caso della mancata conferma ai sensi dell'articolo 196, al personale che non adempie tutti gli obblighi dell'ufficio, o comunque vien meno ai propri doveri, sono applicabili, secondo la gravità delle mancanze e salva l'eventuale azione civile o penale, le seguenti punizioni:

1° La sospensione dalla retribuzione o dal salario fino a due mesi;

2° L'esonero o il licenziamento.

Durante la sospensione le quote dei premi di assicurazione di cui all'articolo 220 rimangono, per intero, a carico dell'impiegato per il periodo corrispondente.

Art. 224.

Le punizioni di cui al precedente articolo sono inflitte dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Presidente e il Direttore hanno facoltà, nei casi d'urgenza e per gravi motivi, di sospendere il personale dall'ufficio ed interdirgli l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio d'amministrazione.

Contro le punizioni inflitte è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 225.

Per quello che non è contemplato dal presente decreto, si osservano, nei riguardi del personale dell'amministrazione, le disposizioni del R. Decreto legge 13 novembre 1924, numero 1825, in quanto tali disposizioni non siano contrarie alla natura dell'Ente e dell'impiego.

In mancanza, provvede, caso per caso, il Consiglio d'amministrazione, con deliberazioni motivate, che hanno forza di norme regolamentari.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 226.

Qualora per effetto di sospensione o soppressione, ai sensi dell'articolo 24, o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare nell'Istituto uno o più corsi od insegnamenti, gli studenti regolarmente iscritti negli anni precedenti ai corsi o agl insegnamenti sospesi, soppressi o mancanti e che non li hanno compiuti o non hanno superato i relativi esami, possono domandare la iscrizione ad altri corsi o insegnamenti per il conseguimento di altri diplomi.

Il Consiglio accademico è chiamato in tal caso a deliberare sulle domande presentate ed a determinare quale riconoscimento di studi é di esami può concedersi agli studenti suddetti e la durata degli studi per il conseguimento dei nuov diplomi.

Per le tasse e sopratasse scolastiche sono applicabili le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 227.

Tutte le nomine e i provvedimenti di qualsiasi natura, deliberati o proposti dal Consiglio d'amministrazione e approvati dal Consiglio accademico, riguardanti sia il personale sia l'amministrazione dell'Istituto e per i quali non sia dal presente decreto stabilita forma diversa, sono presi e resi esecutivi con deliberazioni, disposizioni od ordinanze del Presidente.

Art. 228.

Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri atti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal Direttore e dal segretario.

Art. 229.

Gli stipendi, le retribuzioni, i salari, gli emolumenti e le indennità di qualsiasi natura spettanti al personale sono gravati delle medesime imposte e trattenute e nella stessa misura di quelle stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Dette imposte e trattenute, ad eccezione di quella per la pensione e per l'assicurazione, sono versate all'Erario.

Al personale stesso, di qualsiasi categoria, eccezion fatta per i professori supplenti e per il personale assunto in base all'ultimo capoverso dell'articolo 191, finchè presti effettivo servizio nell'Istituto, spettano le indennità di caro-viveri nella misura e alle condizioni stabilite per il personale civile delle amministrazioni dello Stato.

Art. 230.

Ai professori incaricati, agli assistenti, esclusi i supplenti, e al personale amministrativo e subalterno, è concesso, durante il tempo in cui prestano effettivo servizio, l'aumento del venti per cento sull'ammontare della sola retribuzione che percepiscono per l'ufficio pel quale sono stati assunti, escluso ogni e qualsiasi altro emolumento o remunerazione che sia loro corrisposta per altri incarichi o per altro titolo e sempre che non godano del supplemento di servizio attivo per altri uffici, presso altre amministrazioni.

Art. 231.

Il provento annuale delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma, di cui all'articolo 133, costituisce un unico fondo, che viene, alla fine di ogni anno, ripartito nel modo seguente:

1° Un terzo tra tutti i componenti delle commissioni esaminatrici;

2° Due terzi tra i professori di ruolo, che hanno effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico.

La ripartizione è fatta dal Direttore, sulla somma effettivamente incassata.

I professori che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte dell'Istituto, nel corso dell'anno e prima del 16 giugno, e i professori che assumono servizio nell'Istituto nel corso dell'anno, partecipano al reparto del fondo, in proporzione dei mesi di servizio prestato nell'Istituto.

Nei casi previsti dall'articolo 121, le sopratasse di esame spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici sono erogate, per gli esami sostenuti dagli studenti dell'Istituto Orientale, con le norme del presente articolo, in base al fondo costituito con le sopratasse per gli esami nella misura fissata per l'Istituto Orientale; mentre per gli esami sostenuti dagli studenti di altri istituti le sopratasse stesse sono erogate in base alle norme e all'ammontare delle sopratasse per gli esami dell'istituto al quale appartengono e con il quale è stipulata la convenzione.

Art. 232.

Qualora per effetto di convenzioni, concluse a norma dell'art. 36, i professori e gli assistenti siano obbligati ad insegnare per un numero di ore superiore a quello fissato dall'orario del programma dell'Istituto dal quale provengono, saranno loro compensate le ore eccedenti l'orario suddetto, in misura non superiore alle lire trenta per i professori e alle lire venticinque per gli assistenti, per ogni ora di lezione o di esercitazione effettivamente impartita.

La spesa relativa sarà posta a carico del bilancio dell'Istituto per il quale si verifica l'eccedenza dell'orario in dipendenza della convenzione.

CAPO XIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 233.

I professori di ruolo, in servizio all'applicazione del presente decreto, conseguiranno, a decorrere dal 1° luglio 1925, la qualifica di professori stabili e avranno lo stipendio iniziale e gli aumenti successivi che, in base alla tabella *C*, sono stabiliti in corrispondenza degli anni di effettivo servizio compiuti dalla prima nomina di ruolo.

Per i professori di ruolo, in servizio all'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i servizi prestati in altri uffici di ruolo alla dipendenza dello Stato, anteriormente alla loro nomina nell'Istituto e senza interruzione tra il servizio anteriore e la nomina stessa, sono computati, agli effetti della prima applicazione del presente decreto, per intero o per metà della loro durata, secondo che trattasi di servizi prestati in uffici di uguale o di categoria inferiore.

In ogni caso lo stipendio così risultante, tanto per i professori indicati nel primo, quanto per quelli indicati nel secondo comma del presente articolo, sarà comprensivo di ogni e qualsiasi assegno od emolumento loro accordato per effetto di precedenti disposizioni.

Art. 234.

I professori incaricati e gli assistenti per le esercitazioni linguistiche, in servizio all'applicazione del presente decreto, i quali saranno confermati nell'insegnamento o nell'incarico, conseguiranno la retribuzione iniziale stabilita dall'articolo 79 e gli aumenti indicati dall'articolo stesso, in base al numero degli anni di servizio effettivo precedentemente prestato nell'Istituto, anche se vi siano eventuali interruzioni.

La loro condizione economica e giuridica sarà in seguito determinata, per tutti gli effetti e sotto ogni riguardo, dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

I professori incaricati i quali, alla pubblicazione del presente decreto, insegnano, da non meno di tre anni, una delle lingue indicate nel primo gruppo dell'art. 23, potranno, entro il numero dei posti determinati dall'art. 38, ottenere la nomina di professori non stabili, con le norme e la procedura stabilite dagli articoli 51 e 52 per la nomina a professore stabile.

Art. 235.

Per tutta la durata della convenzione approvata con R. D. 17 settembre 1925, n. 1745, gli studenti iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, i quali si iscrivano al R. Istituto Orientale per il conseguimento dei diplomi linguistici, debbono presentare domanda di iscrizione a norma dell'articolo 93 e seguire i corsi e l'ordine degli studi e sottoporsi agli esami prescritti dai programmi per i relativi diplomi. Per tale iscrizione saranno sottoposti al pagamento delle tasse e sopratasse solamente per gli anni di studio posteriori al terzo ed al pagamento della tassa e sopratassa di diploma e degli eventuali contributi per esercitazioni linguistiche.

Gli studenti stessi, qualora intendano iscriversi al R. Istituto Orientale per il conseguimento dei diplomi di interprete, sono invece sottoposti al pagamento di tutte le tasse e sopratasse prescritte per il conseguimento dei diplomi stessi.

Art. 236.

La condizione degli studenti regolarmente iscritti nell'Istituto nell'anno accademico 1924-925 al primo anno del corso di coltura linguistica e di interprete, secondo il cessato ordinamento, e che domandino l'iscrizione ai corrispondenti corsi del nuovo ordinamento, è regolata dal Consiglio accademico. Potrà esser loro riconosciuto, previo esame della loro posizione scolastica e tenendo conto dei corsi frequentati e del programma svolto, la validità degli studi già compiuti e degli esami superati; ma non potrà esser loro concessa abbreviazione maggiore di un anno nella durata dei corsi per il conseguimento dei nuovi diplomi.

I predetti studenti saranno obbligati al pagamento delle nuove tasse e sopratasse, stabilite per i corsi linguistici o di interprete ai quali potranno essere iscritti, esclusa quella di immatricolazione.

Art. 237.

La condizione degli studenti regolarmente iscritti durante l'anno scolastico 1924-25 alla sezione di cultura coloniale, secondo il cessato ordinamento, e che domandino l'iscrizione all'Istituto Orientale, sarà determinata, caso per caso, dal Consiglio accademico, d'accordo col Consiglio accademico del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, presso il quale è istituito il corso coloniale a norma del R. D. 8 luglio 1925, n. 1887. Gli studenti stessi continueranno ad essere iscritti all'Istituto Orientale sino al compimento degli studi; ma per ottenere il diploma in studi coloniali, secondo il citato decreto, dovranno superare tutti gli esami prescritti dal programma del corso coloniale del R. Istituto superiore, ad eccezione di quelli già superati, secondo il cessato ordinamento del corso coloniale dell'Istituto Orientale, per le materie corrispondenti a quelle del programma del corso stesso del R. Istituto superiore.

Essi dovranno inoltre pagare all'Istituto Orientale le tasse e sopratasse stabilite per il corso pel diploma in studi coloniali.

Art. 238.

La condizione degli studenti che hanno compiuto il corso degli studi nell'Istituto Orientale, secondo il cessato ordinamento, e che, per qualsiasi motivo, non hanno dato o superato gli esami prescritti o che, pur avendoli superati, non hanno ottenuto uno dei certificati o dei diplomi, indicati nell'articolo 10 del R. D. 8 settembre 1913, n. 1165, sarà regolata, caso per caso, dal Consiglio accademico, su domanda degli interessati, i quali potranno conseguire soltanto i titoli di cui al citato articolo, a meno che non si sottopongano all'obbligo di completare o integrare gli studi, pel conseguimento dei diplomi corrispondenti al nuovo ordinamento, pagando le tasse e sopratasse di esami e di diploma nella misura stabilita dalla tabella *E*.

Art. 239.

I ruoli del personale amministrativo e subalterno, stabiliti dagli articoli 37 e 46 e dalle tabelle *C* e *D* del R. D. 8 settembre 1913, n. 1166, sono soppressi.

Il personale già appartenente ai ruoli suddetti sarà collocato al riposo di ufficio, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Al detto personale sarà liquidata la pensione o l'indennità, a norma delle disposizioni degli articoli 42 e 48 del R. D. 8 settembre 1913 sopra citato, in base agli anni di servizio prestato nell'Istituto, computando, come utile per

il trattamento di quiescenza, la metà della durata del servizio prestato in qualità di incaricati o di avventizi, prima della nomina in ruolo. La frazione non inferiore a sei mesi sarà computata per un anno intero.

Art. 240.

Per la prima applicazione del presente decreto, ai posti e agli uffici indicati nell'articolo 191 potranno essere assunti coloro che alla pubblicazione del presente decreto prestano lodevole servizio nell'Istituto in qualità di straordinari o di avventizi da almeno due anni, sempre che abbiano i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per i posti suddetti.

L'assunzione di detto personale nel posto e nell'ufficio è subordinata al giudizio e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e all'approvazione del Ministro.

Al personale assunto, in applicazione del presente articolo, è assegnata la retribuzione o il salario iniziale indicati nella tabella *E*. Il servizio prestato, anteriormente al 1° ottobre 1925, è computato agli effetti della concessione degli aumenti periodici di retribuzione o salario, secondo le norme vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Art. 241.

Tutte le nomine riguardanti il personale del R. Istituto Orientale, occorrenti per la prima costituzione dei nuovi uffici o servizi, potranno aver luogo in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *A*
(Art. 26 e 27).

Insegnamenti e corsi pel conseguimento dei diplomi linguistici.

DIPLOMA LINGUISTICO	Insegnamenti linguistici e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore	Insegnamenti complementari obbligatori e loro durata per il conseguimento del diploma linguistico di grado superiore
I. — LINGUE DELL'AFRICA E DELL'ASIA.		
1. Amarico e tigrino	Diploma di unico grado: 3 anni di amarico e 2 di tigrino	—
2. Amarico	Diploma di unico grado: 3 anni della lingua per ciascun diploma	—
3. Arabo letterario		
4. Berbero		
5. Cinese		
6. Giapponese		
7. Persiano		
8. Turco		
II. — LINGUE DELL'EUROPA.		
1. Albanese	*Grado inferiore*: 3 anni della lingua per ciascun diploma	—
2. Greco moderno		
3. Russo	*Grado superiore*: 4 anni della lingua per ciascun diploma	Letteratura della lingua straniera prescelta (2 anni).
4. Francese	*Grado inferiore*: 3 anni della lingua per ciascun diploma	Lingua e letteratura latina (3 anni) - letteratura della lingua straniera prescelta (2 anni).
5. Inglese		
6. Spagnolo	*Grado superiore*: 4 anni della lingua per ciascun diploma	
7. Tedesco		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *B*
(Art. 26 e 28).

Insegnamenti e corsi per il conseguimento dei diplomi di interprete.

DIPLOMA di interprete	Insegnamenti linguistici e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore	Insegnamenti non linguistici obbligatori e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore
1. Amarico e tigrino	*Grado inferiore*: amarico (3 anni) - tigrino (2 anni) - arabo letterario (1 anno) - francese oppure inglese (2 anni)	Istituzioni abissine (1 anno) - istituzioni islamiche (1 anno) - etnografia africana (1 anno) - geografia coloniale (1 anno) - ordinamento politico, amministrativo e giudiziario delle colonie (1 anno) - politica e legislazione economica delle colonie (1 anno).
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, oltre: dialetto arabo-egiziano (1 anno)	Gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, oltre: istituzioni di diritto privato (1 anno) - istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - diritto internazionale (1 anno) - diritto commerciale (1 anno).
2. Arabo	*Grado inferiore*: arabo letterario (3 anni) - dialetto arabo tripolino oppure dialetto arabo egiziano (2 anni) - francese oppure inglese ovvero berbero (2 anni)	Istituzioni islamiche (due anni) - etnografia africana (1 anno) - geografia coloniale (1 anno) - ordinamento politico, amministrativo e giudiziario delle colonie (1 anno) - politica e legislazione economica delle colonie (1 anno).
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, con i due dialetti arabi tripolino ed egiziano obbligatori (2 anni)	Gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, oltre: istituzioni di diritto privato (1 anno) - istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - diritto internazionale (1 anno) - diritto commerciale (1 anno).

segue TABELLA *B*

DIPLOMA di interprete	Insegnamenti linguistici e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore	Insegnamenti non linguistici obbligatori e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore
3. Berbero	*Grado inferiore*: berbero (3 anni) - arabo letterario (2 anni) - dialetto arabo tripolino (2 anni) - francese oppure inglese (2 anni)	Gli insegnamenti prescritti per il diploma di grado inferiore per l'arabo.
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, oltre: arabo egiziano (1 anno) oppure un terzo anno di arabo letterario.	Gli insegnamenti prescritti per il diploma di grado superiore per l'arabo.
4. Cinese	*Grado inferiore*: cinese (3 anni) - russo (3 anni) - francese ed inglese (2 anni)	—
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti per il diploma di grado inferiore.	Istituzioni di diritto privato (1 anno) - istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - diritto internazionale (1 anno) - diritto commerciale (1 anno).
5. Giapponese	*Grado inferiore*: giapponese (3 anni) - cinese (2 anni) - francese e inglese (2 anni)	—
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore	Gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado superiore per la lingua cinese.

segue TABELLA *B*

DIPLOMA di interprete	Insegnamenti linguistici e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore	Insegnamenti non linguistici obbligatori e loro durata pel conseguimento dei diplomi di grado inferiore e superiore
6. Persiano . .	*Grado inferiore*: persiano (3 anni) - arabo letterario (2 anni) - inglese oppure russo oppure turco (2 anni)	Istituzioni islamiche (2 anni).
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, con due lingue obbligatorie da scegliersi tra l'inglese, il russo e il turco (2 anni)	Istituzioni islamiche (2 anni) - istituzioni di diritto privato (1 anno) - istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - diritto internazionale (1 anno) - diritto commerciale (1 anno).
7. Turco. . . .	*Grado inferiore*: turco (3 anni) - arabo letterario (2 anni) - persiano (2 anni) - inglese oppure russo (2 anni)	Istituzioni islamiche (2 anni).
	Grado superiore: gli insegnamenti prescritti pel diploma di grado inferiore, con le due lingue inglese e russo obbligatorie (2 anni)	Istituzioni islamiche (2 anni), oltre gli insegnamenti giuridici prescritti per il diploma di grado superiore per la lingua persiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *C*
(Art. 38).

PERSONALE INSEGNANTE.

Professori di ruolo per l'insegnamento delle lingue dell'Asia e dell'Africa.

Grado, stipendio, aumenti successivi e indennità accademica.

GRADO	Stipendi annui	Anni di servizio effettivo per il conseguimento degli aumenti di stipendio	Indennità accademica
Professori non stabili	12.000	Alla prima nomina	4.000
Professori stabili	14.000	Al conseguimento della stabilità	6.000
Id.	15.000	Dopo cinque anni dal conseguimento della stabilità	6.000
Id.	17.000	Dopo dieci anni dal conseguimento della stabilità	6.000
Id.	18.500	Dopo quindici anni dal conseguimento della stabilità	6.000

NOTE.

1. Ogni aumento di stipendio, comunque spettante ai professori di ruolo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si matura il diritto all'aumento stesso.

2. I professori che all'atto della loro nomina siano provvisti di stipendio superiore a quello iniziale stabilito dalla presente tabella, ivi compresa l'indennità accademica, conservano la differenza come assegno personale, valutabile agli effetti della pensione. Tale differenza sarà assorbita nei successivi aumenti.

3. Ai professori di ruolo trasferiti o provenienti da Università, Istituti superiori, anche commerciali, da Istituti superiori di magistero o da Istituti superiori liberi, è attribuito lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato, esclusivamente in qualità di professori di ruolo.

4. L'indennità accademica non è valutabile agli effetti della pensione e la sua corresponsione è subordinata a quella dello intero stipendio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *D*
(Art. 133).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

A. — *Corsi pel conseguimento dei diplomi linguistici e dei diplomi di interprete di grado inferiore.*

a)	Tassa di immatricolazione	L. 150
b)	Tassa annuale di iscrizione	» 200
c)	Tassa di diploma	» 75
d)	Sopratassa annuale per gli esami di profitto	» 50
e)	Sopratassa per ogni esame non superato	» 20
f)	Sopratassa per gli esami finali o di diploma	» 100
g)	Tassa di ammissione agli esami, per gli esterni	» 200
h)	Sopratassa per gli esami di profitto, per gli esterni	» 150
i)	Sopratassa per gli esami finali o di diploma, per gli esterni	» 250
l)	Tassa per esame di ammissione (art. 95)	» 50

B. — *Corsi pel conseguimento dei diplomi linguistici e dei diplomi di interprete di grado superiore.*

a)	Tassa di immatricolazione	L. 150
b)	Tassa annuale di iscrizione	» 250
c)	Tassa di diploma	» 100
d)	Sopratassa annuale per gli esami di profitto	» 75
e)	Sopratassa per ogni esame non superato	» 20
f)	Sopratassa per gli esami finali o di diploma	» 200
g)	Tassa di ammissione agli esami, per gli esterni	» 300
h)	Sopratassa per gli esami di profitto, per gli esterni	» 200
i)	Sopratassa per gli esami finali o di diploma, per gli esterni	» 300
l)	tassa per esame di ammissione (art. 95)	» 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA *E*
(Articoli 191 e 197).

PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO.

Retribuzioni e salari.

Num. dei posti	UFFICIO	Retribuzione iniziale	Salario iniziale	Aumenti periodici alla scadenza del 4° anno	8° anno	12° anno	16° anno	20° anno	24° anno	Retribuzione massima	Salario massimo
1	Segretario-economo	9.500	—	600	700	800	—	—	—	11.600	—
1	Applicato di segreteria	7.000	—	600	600	600	700	—	—	9.500	—
1	Applicato archivista	5.600	—	400	400	400	400	400	—	7.600	—
3	Bidelli	—	4.600	300	400	500	500	500	500	—	7.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione **604.**

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. **310.**

Miglioramenti nel trattamento economico delle truppe coloniali dell'Eritrea ed estensione a questa Colonia ed alla Somalia delle norme relative al pagamento del soprassoldo di medaglie al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visti la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approvano l'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea. e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 648, che pone in vigore le nuove tabelle organiche del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo della Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto in data 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per la Libia;

Considerata la necessità di ritocchi nel trattamento dei militari indigeni del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea per metterlo in relazione alle attuali esigenze della vita in Colonia;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1926 il trattamento economico spettante ai militari indigeni del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea è il seguente:

A) *Paga giornaliera*:

GRADI	Nel 1° biennio di servizio in ciascun grado	Nel 2° biennio di servizio in ciascun grado	Nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei bienni successivi
Ascari	2 —	2.40	2.80
Muntaz	3 —	3.40	3.80
Bulukbasci	4 —	4.40	4.80
Sciumbasci	5 —	5.40	5.80

B) *Indennità giornaliera viveri* di lire una, ivi compresa l'indennità caro-viveri di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1920, dovuta anche quando sia distribuita la razione viveri in natura od in contanti;

C) *Razione giornaliera viveri*, in occasione di marce, trasferimenti, escursioni, manovre e ogni altro servizio collettivo od isolato durante il quale i militari siano obbligati a passare più di una notte fuori della sede normale. La composizione della razione viveri è stabilita dal Comando truppe. Essa è altresì dovuta per otto giorni consecutivi a quello d'arrivo ad una nuova sede, ma non è dovuta per alcun periodo di tempo dopo il ritorno da distaccamenti, lavori, ecc., alla normale sede: in tali casi non si fa luogo alla distribuzione della razione carne. E' dovuta sempre in operazioni e in guerra.

Può essere corrisposta in contanti: in tal caso è valutata in L. 1.50;

D) *Razione legna da ardere*, di kg. 0.500 al giorno nelle località ove manchi la possibilità della raccolta legna da parte dei militari stessi;

E) *Indennità famiglia*, di L. 1 al giorno agli indigeni che hanno famiglia convivente presso il campo-famiglia, nei casi previsti dalla lettera C) del presente articolo in cui non possono condurre seco la famiglia.

Art. 2.

Ai militari indigeni che, compiuto il 6° anno di servizio, ottengono di raffermarsi, è dovuto un premio di:

L. 50 per ciascuna delle 3 rafferme consecutive sino al 9° anno di servizio;

L. 75 per ciascuna delle 3 rafferme successive sino al 12° anno di servizio;

L. 100 per ciascuna delle rafferme successive dopo il 12° anno.

Pei riammessi, il servizio prestato precedentemente alla riassunzione non è computato utile agli effetti del premio di rafferma.

I premi suddetti sono aumentati di L. 10 pei muntaz, di L. 20 pei bulukbasci, di L. 30 per gli sciumbasci.

Art. 3.

Il Governatore dell'Eritrea, su proposta del comandante del Regio corpo, ha facoltà di concedere ai militari di truppa indigeni che si congederanno dal 1° luglio 1926 in poi, gratificazioni di congedamento nella misura seguente:

A) pari a tanti mesi della paga ultimamente percepita per quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestati, quando il militare indigeno abbia compiuto 10 o più anni di servizio continuativo;

B) della misura di cui alla precedente lettera *A*) aumentata di tanti mesi della paga ultimamente percepita per quanti sono gli anni interi compiuti oltre i 30 di servizio continuativo;

C) della misura di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) in relazione agli anni di servizio continuativo compiuti, con un aumento globale di L. 150 pei muntaz, di L. 300 pei bulukbasci e di L. 500 per gli sciumbasci quando il congedamento avvenga in anticipo per riduzione di organico;

D) della misura da determinarsi volta per volta dal Governatore su proposta del comandante del Regio corpo, ma non superiore ai 3 mesi dell'ultima paga percepita, a quei militari indigeni che abbiano compiuto meno di 10 anni di servizio continuativo purchè condizioni speciali lo consiglino.

Art. 4.

Sono sanzionate le seguenti concessioni fatte ai militari indigeni del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 giugno 1926:

1° aumento sulla paga giornaliera di base prevista dal R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, di L. 0.50 agli ascari; di L. 0.90 ai muntaz; di L. 0.90 ai bulukbasci; di L. 1 agli sciumbasci del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

2° attribuzione dell'indennità giornaliera viveri di L. 1, ivi compresa l'indennità caroviveri di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1920, nonchè della razione viveri del valore di L. 1 con le norme di cui alla lettera C) dell'art. 1 del presente decreto;

3° corresponsione dell'indennità fuori famiglia di cui alla lettera E) dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le norme riguardanti la concessione di ricompensa al valor militare, i premi ed i soprassoldi relativi, in vigore dal 14 novembre 1926 per gli indigeni della Libia, contenute nell'art. 65 dell'ordinamento militare della Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, sono applicabili dalla data stessa agli indigeni dell'Eritrea, della Somalia e dei paesi oltre i confini di dette Colonie, decorati di ricompense al valor militare.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli riguardano anche, in quanto sono loro applicabili, gli altri corpi armati e militarizzati dell'Eritrea.

Art. 7.

Agli ufficiali delle categorie in congedo, destinati o da destinare eventualmente in Eritrea ed in Somalia, sono applicabili le disposizioni relative al richiamo in servizio ed alla competenza della spesa per gli assegni d'Italia durante il periodo antecedente all'imbarco, in vigore per la Libia giusta l'art. 11 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 96. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 605.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 311.

Ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura e istituzione in Roma di un Ente nazionale per le cattedre stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;
Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2047;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471;
Visto il R. decreto 10 aprile 1924, n. 620;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54;
Visto il R. decreto 22 aprile 1920, n. 575;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Consorzi per le Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, sono rappresentate, a norma dell'art. 2, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, le Associazioni di datori di lavoro e di lavoratori agricoli, operanti nella circoscrizione delle singole Cattedre e riconosciute a termini dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Delle Commissioni di vigilanza delle Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui all'art. 4 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265, fanno parte, oltre che il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale ed i rappresentanti della Provincia, previsti dal detto articolo:

a) un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori, designato, fra gli iscritti alla Federazione stessa, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, a norma dello statuto confederale;

b) un unico rappresentante per i Sindacati fascisti dell'agricoltura, della provincia, designato, fra gli iscritti ai Sindacati stessi, dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti a norma dello statuto confederale;

c) un rappresentante per ciascun Comune o gruppo di Comuni consorziati, che contribuisca al Consorzio con una somma continuativa di almeno L. 5000 annue;

d) un rappresentante unico per tutti gli altri enti consorziati, che contribuiscano al Consorzio con una somma continuativa complessiva di almeno L. 5000 annue;

e) un rappresentante unico per tutti gli enti aggregati, che contribuiscano al Consorzio con una somma complessiva di almeno L. 5000 annue.

Il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale è di diritto presidente della Commissione di vigilanza.

Art. 3.

I reggenti di Sezione, che abbiano acquistato la stabilità, assumono il titolo di direttore di Sezione.

Art. 4.

Al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura può essere concessa, dalla Commissione di vigilanza, l'aspettativa sino a mesi sei per comprovati motivi di salute, e, per una sola volta, fino a tre mesi, per giustificati motivi di famiglia.

Durante il periodo dell'aspettativa per motivi di famiglia non sarà corrisposto nè lo stipendio, nè qualsiasi altro assegno; durante il periodo dell'aspettativa per motivi di salute sarà corrisposto un terzo dello stipendio qualora l'interessato non abbia raggiunto il 10° anno di servizio, la metà qualora abbia superato detto limite.

E' in facoltà della Commissione di vigilanza di prorogare fino ad un anno, alle stesse condizioni di cui al precedente capoverso, l'aspettativa per motivi di salute.

Il periodo di tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

L'aspettativa per motivi di famiglia non interrompe l'obbligo del versamento del premio di assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

E' fatto obbligo alla Commissione di vigilanza di assicurare, durante i periodi di aspettativa, il regolare funzionamento della Cattedra e delle Sezioni.

Art. 5.

Il premio di assicurazione del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui all'art. 1 del decreto

Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, deve essere almeno pari al 18 per cento dello stipendio, di cui per il 12 per cento a carico del bilancio della Cattedra e per il 6 per cento a carico degli interessati.

Le stesse misure minime di concorso sono stabilite, per il personale delle Cattedre, proveniente dalle soppresse Regie cattedre ambulanti di agricoltura, e per il quale, in luogo dell'assicurazione di cui al precedente comma, siano stati conservati i preesistenti contratti con la Cassa nazionale di previdenza.

Possono i Consorzi delle Cattedre e gli interessati elevare le misure rispettive di concorso ai premi di assicurazione di cui ai precedenti commi.

Art. 6.

Il capitale della assicurazione complementare, di cui all'art. 2 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 575, ascenderà a tante volte L. 2000 quanti sono gli anni di età e di servizio in più dei quarantacinque e dei quindici, rispettivamente contando l'anno incominciato e non compiuto, per il personale tecnico che ha maturato detta anzianità sino al 30 giugno 1922.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle Cattedre di procedere presso la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, alla assicurazione del personale tecnico e degli esperti, per i casi di invalidità conseguente ad infortunio occorso in servizio, e per causa di servizio, e per effetto del quale l'infortunato sia dichiarato inabile al servizio.

All'assicurazione si provvede col pagamento di un premio annuo, nella misura sotto indicata, di cui due terzi sono a carico della Cattedra ed un terzo a carico dell'assicurato:

per i direttori di Cattedra, L. 300;

per i reggenti ed i direttori di Sezione, ed assistenti, L. 240;

per gli esperti, L. 180.

L'assicurato ha facoltà di versare una quota di premio supplementare per conseguire un aumento della indennità o anche per includere nel contratto di assicurazione il caso di morte per infortunio occorso in servizio e per causa di servizio.

Con apposita convenzione fra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale infortuni saranno stabiliti i casi di indennizzabilità, le misure della indennità e le altre modalità per l'esecuzione del presente articolo.

Art. 8.

L'assicurazione per invalidità permanente, di cui all'articolo precedente, può essere estesa anche ai casi di invalidità permanente che renda inabile al servizio, non derivanti da infortunio, purchè la invalidità sia contratta in servizio e per causa di servizio.

Art. 9.

Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi per posti di direttore di Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui al primo comma dell'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1924, n. 577, è soppresso.

Art. 10.

Al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura potranno, senza pregiudizio del beneficio a favore del personale statale, e con determinazioni del Ministro per i lavori pubblici su proposta del Ministro per l'economia nazionale, essere estesi, caso per caso, i benefici stabiliti per gli impiegati dello Stato dalla legislazione sulle case popolari ed economiche.

Art. 11.

All'art. 9 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, è sostituito il seguente:

« Contro i provvedimenti disciplinari, deliberati dalle Commissioni di vigilanza a carico del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale giudicherà, udito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, che applicherà la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie ».

Art. 12.

Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura può essere dispensato dal servizio:

a) per deficiente idoneità al servizio, cagionata da motivi di salute o da incapacità;

b) per scarso rendimento, dovuto a negligenza o a qualsiasi altro motivo;

c) quando si occupi di mansioni incompatibili col proprio ufficio, o ad esso estranee;

d) quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa dal servizio per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è deliberata dalla Commissione di vigilanza della Cattedra secondo i modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1924, n. 577.

Avverso tale deliberazione è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale giudicherà definitivamente, osservando le norme di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 13.

La deliberazione sulla dispensa dal servizio per i motivi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo è riservata esclusivamente al Ministro per l'economia nazionale, il quale ha pure facoltà di sostituirsi alla Commissione di vigilanza nel deliberare la dispensa per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

In tutti i casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Ministro è definitiva e sarà adottata previa contestazione scritta dei motivi di dispensa all'interessato, il quale può, entro il termine di giorni 20, presentare le sue deduzioni.

Il personale dispensato dal servizio è ammesso al godimento del trattamento assicurativo che possa spettargli a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

E' istituito, con sede in Roma, l'« Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura ». Esso ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 15.

L'Ente ha per iscopo:

a) di disciplinare e di agevolare i rapporti degli enti Cattedre fra loro e con gli enti locali;

b) di effettuare iniziative comuni agli enti Cattedre, o ad esso demandate dal Ministero dell'economia nazionale;

c) di indire congressi generali e adunanze parziali dei rappresentanti degli enti Cattedre, per trattare questioni che riguardano il funzionamento e la attività di questi Istituti dal punto di vista del pubblico interesse;

d) di tenere al corrente mediante riunioni, corsi speciali, conferenze, pubblicazioni od altro, il personale delle Cattedre, dei progressi scientifici e tecnici interessanti l'economia agraria, e di curare comunque l'elevazione di esso sul fondamento di una sicura fede nazionale;

e) di attendere ad opere di assistenza sociale a favore del personale delle Cattedre.

Art. 16.

L'Ente è amministrato da un Consiglio costituito da due presidenti di Cattedra, scelti fra laureati in scienze agrarie o agricoltori di nota competenza tecnica, da due direttori di Cattedra e da un direttore di Sezione, da due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e da due rappresentanti della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, di cui uno scelto fra gli iscritti ai Sindacati dei tecnici agricoli; tutti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato, all'infuori dei membri suindicati, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

I componenti il Consiglio d'amministrazione e il presidente durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati dopo un anno dalla cessazione dalla carica stessa.

Art. 17.

L'Ente, quale organo di consulenza delle Cattedre e del personale addettovi, istituirà apposito servizio, per il funzionamento del quale il Ministero dell'economia nazionale assegnerà all'Ente un contributo annuo di L. 60,000, da prelevarsi dal fondo stanziato nel proprio bilancio per il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Inoltre, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 15 del presente decreto, è devoluta a favore del bilancio dell'Ente una quota non superiore all'1.50 per cento del contributo annuo governativo per il mantenimento delle Cattedre.

Art. 18.

L'Unione delle Cattedre ambulanti di agricoltura italiane con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, e riconosciuta dal Ministro per l'economia nazionale a sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, è soppressa.

Il personale addetto, alla data di applicazione del presente decreto, alla soppressa « Unione » sarà assunto in servizio dall'« Ente » che ne rispetterà i diritti acquisiti.

Quanto costituisce il patrimonio dell'Unione, alla emanazione del presente decreto, è devoluto a favore dell'Ente.

Art. 19.

Ai fini del comma *c*) dell'art. 15 del presente decreto, è istituito presso l'« Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura » un Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre, avente per iscopo di mantenere, educare e istruire figli e figlie minorenni legittimi o legittimati del detto personale che sia defunto in attività di servizio.

Il Patronato ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

L'amministrazione del Patronato è demandata ad un Comitato designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 20.

Le entrate del Patronato, oltre che da eventuali elargizioni e dotazioni, sono costituite dall'ammontare annuo delle quote del 0.75 per cento della somma degli stipendi del personale tecnico di ogni Cattedra. Di detta quota, due terzi sono a carico del bilancio della Cattedra e un terzo a carico del personale.

Disposizioni finali.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 97. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **606.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1927, n. **312.**

Fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3ª, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie;

Veduti il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, che modificano la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, ed il regolamento per la sua applicazione;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca norme per la tutela del risparmio;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Considerata la urgente ed assoluta necessità di procedere ad un organico coordinamento della Cassa di risparmio di Venezia e del Monte di pietà di Venezia;

Vedute le deliberazioni della Cassa di risparmio di Venezia in data 14 giugno 1925 e 29 marzo 1926, del Regio commissario del Monte di pietà di Venezia in data 15 febbraio 1926 e del Commissario del comune di Venezia in data 10 maggio 1926 per la fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Venezia rileva ed assume definitivamente l'esercizio del Monte di pietà di Venezia nella sua zona attuale di azione e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria o non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, di titoli e crediti e di quant'altro di spettanza del Monte di pietà predetto, nonchè delle sue gestioni, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive, senza eccezione, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale

La Cassa di risparmio assume inoltre il servizio dei pegni e ne assicurerà la continuazione.

Art. 2.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività anche di garanzie, di cui all'articolo precedente, sarà soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10, oltre gli emolumenti ipotecari, restando autorizzate l'Amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni di tutte le esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite dal Monte di pietà di Venezia, saranno eseguiti d'ufficio e soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10, oltre gli emolumenti ipotecari, restando autorizzata l'Amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 98. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 607.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 313.

Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Tribunale speciale stabilito dall'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, è istituita una Commissione istruttoria, composta di un presidente, di un vice presidente e di giudici, effettivi e supplenti, nel numero che sarà ritenuto necessario per il suo funzionamento.

Il presidente ed il vice presidente sono scelti fra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed i giudici fra i consoli o i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Tanto gli uni quanto gli altri possono essere sia in servizio permanente come in congedo o fuori quadro.

I consoli ed i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come giudici, devono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Il presidente, il vice presidente ed i giudici della Commissione istruttoria vengono nominati con decreto del Ministro per la guerra e sono permanenti.

Art. 2.

Le sentenze che dichiarano l'incompetenza, o dispongono il proscioglimento e il rinvio a giudizio nei procedimenti istruiti formalmente sono pronunciate, previe le conclusioni scritte dell'avvocato militare, dalla Commissione istruttoria con l'intervento del presidente, o del vice presidente, di due giudici effettivi, i quali, in caso di impedimento, saranno sostituiti dai giudici supplenti, e di un relatore senza voto. Questo è scelto fra il personale della Giustizia militare e può essere lo stesso funzionario facente parte del Tribunale speciale, a termini dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Occorrendo assegnare altri relatori, oltre quelli già nominati, si provvederà a norma dell'art. 5, capoverso 3°, del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

Art. 3.

Il giudice istruttore, qualora non ritenga di accogliere le richieste del pubblico ministero, rinvia gli atti alla Commissione istruttoria per le sue decisioni.

Art. 4.

Nei giudizi pendenti alla data del presente decreto in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione per i reati preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, è mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, nel caso di connessione fra reati di competenza del Tribunale speciale ed altri di competenza di autorità diverse, il Tribunale speciale e, durante l'istruttoria, il giudice istruttore o la Commissione istruttoria possono, per ragioni di convenienza, rimettere al giudice competente secondo le norme ordinarie anche i procedimenti devoluti alla competenza del Tribunale speciale.

Art. 6.

L'apologia dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è punita ai sensi dell'art. 3 della detta legge tutte le volte che sia fatta in modo pericoloso per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità.

Ove la Commissione istruttoria, su conforme parere del pubblico ministero, ritenga che faccia difetto tale estremo, il procedimento sarà rimesso al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni. In caso di dissenso tra il pubblico ministero e la Commissione istruttoria, decide il Tribunale speciale in Camera di consiglio.

Art. 7.

Non è ammesso alcun gravame contro le decisioni della Commissione istruttoria.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 99. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **608.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. **314.**

Norme per la immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, che reca norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta, a seguito della istituzione di nuove Provincie del Regno, la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra e per la marina, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze, col Ministro per l'economia nazionale e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contrassegno di individuazione della Provincia del Regno presso la quale gli autoveicoli sono immatricolati, è costituita da lettere in conformità all'unita tabella vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La targa di riconoscimento degli autoveicoli deve portare, in carattere bianco su fondo nero, il numero di immatricolazione seguito dal contrassegno della Provincia in cui il veicolo è immatricolato.

La targa deve prolungarsi nella sua parte superiore con un orlo rivoltato verso l'esterno in forma di almeno mezzo cilindro, per coprire e proteggere la sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa medesima. Il risvolto potrà anche essere costruito separatamente purchè sovrasti la targa senza discontinuità.

Gli autoveicoli che circolino nelle ore in cui è prescritto avere la targa illuminata devono essere provvisti di dispositivi di illuminazione elettrica tali da rendere leggibili egualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di 50 metri.

E' data tuttavia facoltà al Ministro per i lavori pubblici di consentire per determinate specie di autoveicoli, in modo permanente o provvisorio, un sistema diverso di illuminazione della targa.

La targa sarà fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo a cura del proprietario.

Art. 3.

La targa per i veicoli in prova è di forma triangolare portante, a carattere bianco su fondo nero, il numero d'ordine della targa seguito dal contrassegno della Provincia.

La targa per i rimorchi deve essere di tipo eguale a quello degli autoveicoli e deve portare nella parte superiore la parola « Rimorchio » in carattere bianco.

La targa per i motocicli ha il numero di immatricolazione disposto sopra il contrassegno della Provincia.

Art. 4.

Le dimensioni delle targhe e dei relativi caratteri nonchè le altre caratteristiche costruttive saranno fissate dal Ministro per i lavori pubblici, il quale stabilirà anche i termini entro cui dovranno essere sostituite le targhe attuali.

I modelli dei vari tipi di targhe saranno depositati presso il Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili).

Art. 5.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli sono riservate allo Stato che vi provvede a mezzo dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra. Ciascuna targa porterà un punzone ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministro per i lavori pubblici, il quale è autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Chiunque, in contravvenzione alla disposizione precedente, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 10,000.

Le targhe sono confiscate.

Art. 6.

Nulla è innovato per le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, ai Corpi armati dello Stato e ad altri enti, i quali già usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento. Le modalità dei dispositivi di illuminazione devono essere quelle di cui all'art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 109. — FERRETTI.

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno.

Alessandria	AL	Modena	MO
Ancona	AN	Napoli	NA
Aosta	AO	Novara	NO
Aquila	AQ	Nuoro	NU
Arezzo	AR	Padova	PD
Ascoli Piceno	AP	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PU
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Pola	PL
Cagliari	CA	Potenza	PZ
Caltanissetta	CL	Ragusa	RG
Campobasso	CB	Ravenna	RA
Castrogiovanni	CG	Reggio Calabria	RC
Catania	CT	Reggio Emilia	RE
Catanzaro	CZ	Rieti	RI
Chieti	CH	Roma	ROMA
Como	CO	Rovigo	RO
Cosenza	CS	Salerno	SA
Cremona	CR	Sassari	SS
Cuneo	CU	Savona	SV
Ferrara	FE	Siena	SI
Firenze	FI	Siracusa	SR
Fiume	FU	Sondrio	SO
Foggia	FG	Spezia	SP
Forlì	FO	Taranto	TA
Frosinone	FR	Teramo	TE
Genova	GE	Terni	TR
Girgenti	GI	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Lecce	LE	Trieste	TS
Livorno	LI	Udine	UD
Lucca	LU	Varese	VA
Macerata	MC	Venezia	VE
Mantova	MN	Vercelli	VC
Massa	MS	Verona	VR
Matera	MT	Vicenza	VI
Messina	ME	Viterbo	VT
Milano	MI	Zara	ZA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 24 febbraio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 17 marzo 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 17 marzo 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 17 marzo 1927, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, recante disposizioni per l'approvvigionamento dello zucchero.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 17 marzo 1927, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.44	Oro	420.81
Svizzera	419.78	Belgrado	38.75
Londra	105.963	Budapest (pengo)	3.84
Olanda	8.74	Albania (Franco oro)	419.75
Spagna	380.21	Norvegia	5.72
Belgio	3.027	Svezia	5.87
Berlino (Marco oro)	5.18	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.08	Danimarca	5.85
Praga	65 —	Rendita 3,50 %	63.45
Romania	13.20	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	112.18	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.09	Consolidato 5 %	79.30
Peso argentino carta	9.28	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.225
New York	21.809		
Dollaro Canadese	21.87		

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.